

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 giugno 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73.

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)..... Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 20 aprile 2022, n. 74.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (22G00078)..... Pag. 16

Ministero della giustizia

DECRETO 3 marzo 2022, n. 75.

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. (22G00081) Pag. 27

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2022.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbanico-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria. (22A03644)..... Pag. 35



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2022.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 29 dicembre 2021, al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022. (22A03645) Pag. 36

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 18 maggio 2022.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente. (22A03610) Pag. 37

DECRETO 29 aprile 2022.

Disciplina per l'attribuzione ai segretari comunali di fascia «C» della titolarità in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000 abitanti. (22A03641) Pag. 42

Ministero della transizione ecologica

DECRETO 11 aprile 2022.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno (Rilegno). (22A03609) Pag. 44

DECRETO 12 aprile 2022.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi in legno (Conai). (22A03608) Pag. 45

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 aprile 2022.

Ripartizione del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza». (22A03622) Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 14 aprile 2022.

Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo. (Delibera n. 7/2022). (22A03624) Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore». (22A03612) Pag. 53

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Medrol». (22A03613) Pag. 53

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril». (22A03614) Pag. 54

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Medac». (22A03615) Pag. 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato, «Methofill». (22A03616) Pag. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di barnidipina cloridrato, «Barnidipina cloridrato sigillata». (22A03617) Pag. 55

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui Libretti smart (22A03643) Pag. 56

Consiglio superiore della magistratura

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2021 (22A03611) Pag. 56

Ministero dell'università e della ricerca

Adozione del decreto 30 marzo 2022, concernente la mobilità temporanea tra università, enti di ricerca e imprese (22A03664) Pag. 104

Ministero della transizione ecologica

Revoca del riconoscimento dell'«EITAL - Ente italiano tutela animali e legalità», in Montevarchi, quale associazione di protezione ambientale. (22A03623) Pag. 104



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73.

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge

TITOLO I SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I

SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Art. 1.

Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.

Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. »;

b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;



4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.

Art. 3.

Modifiche al calendario fiscale

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «sono stabiliti le modalità ed i termini» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalità»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.»

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2010, è abrogato.

4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Art. 4.

Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite dalle seguenti: «regione o in altra regione»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.»

2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 6.

Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, diret-



tamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;

b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Art. 7.

Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Art. 8.

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili

1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies* sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;



3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato.»;

c) il comma 4-*quater* è abrogato;

d) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente: «4-*septies*. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;

e) il comma 4-*octies* è sostituito dal seguente: «4-*octies*. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;

b) all'articolo 2, comma 3-*bis*, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

Capo III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Art. 12.

Modifica della disciplina in materia di esterometro

1. L'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: «3-*bis*. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché

di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-*octies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

Art. 13.

Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

1. All'articolo 11, comma 2-*quater*, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».

Art. 14.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15.

Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente: «596-*bis*. Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa



con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».

Capo IV

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art. 16.

Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Art. 17.

Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma è abrogato.

Art. 18.

Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;

b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente: «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 19.

Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero».

Art. 20.

Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF

1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del de-



creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Art. 21.

Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente: «5-*quinqies*. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».

Capo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 22.

Proroga del meccanismo di inversione contabile

1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 23.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».

2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-*quinqies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

4. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

5. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

6. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 24.

Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;

2) la lettera c) è abrogata;

b) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche

normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

Art. 25.

Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore

1. All'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

TITOLO II

PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Capo I

AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO

Art. 27.

Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;



b) all'articolo 1:

1) al comma 1 la parola «provinciale» è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonché delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;

2) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», è aggiunta la sigla: «S.p.A.»;

2) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»;

2) il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»;

g) nel titolo, la parola «provinciale» è soppressa.

Art. 28.

Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è abrogato.

Art. 29.

Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo

di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».

Art. 30.

Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»;

4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;

b) all'articolo 16-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.».

c) l'articolo 23 è abrogato;

d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici*). — 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;

e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi*). — 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato



trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.»;

f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;

g) l'articolo 47 è abrogato;

h) l'articolo 48 è abrogato;

i) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Impegno delle spesa*). — 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorre disporre il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.»;

l) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Disposizioni di pagamento*). — 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.

2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

e) altre disposizioni di pagamento informatizzate previste dalla legge o dal regolamento.

3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.

5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;

m) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (*Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa*). — 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.

5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse;

o) all'articolo 57:

1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»;



2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»;

p) all'articolo 58:

1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»;

q) all'articolo 61:

1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

3) il quarto comma è abrogato;

r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.

La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.»;

s) l'articolo 63 è abrogato;

t) l'articolo 65 è abrogato;

u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66 (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita). — 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.»;

v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (Esigibilità degli assegni a copertura garantita). — 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;

z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). — 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabi-

lità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;

aa) l'articolo 68-bis è abrogato;

bb) l'articolo 72 è abrogato.

Art. 31.

Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.

Art. 32.

Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato»;

2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».

2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Art. 33.

Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e del soggetto competente a svolgere le predette attività. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonché da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 34.

Commissariamento società SOGIN S.p.A.

1. In considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A..

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonché di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate;

d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A..

3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonché dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili.

5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

6. L'organo commissariale predispose con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo è inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.



Art. 35.

Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022».

Art. 36.

Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'arti-

colo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.

2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art. 37.

Termini del programma delle amministrazioni straordinarie

1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».



Art. 38.

Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenni» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.»;

2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età.»;

3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio.»;

4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio.»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.»

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 39.

Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il

recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 40.

Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.



Art. 41.

Cooperazione internazionale

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

TITOLO III

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394

Art. 42.

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sot-

toscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Art. 43.

Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti

1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favo-



reggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.

5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.

6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Art. 44.

Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. L'asseverazione di cui al presente articolo non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

Art. 45.

Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie

1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del



Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 46.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).

Art. 47.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

22G00086

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2022, n. 74.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 131;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di



polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, n. 351, di approvazione dello statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3563 dell'8 aprile 2022;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatane di cui all'articolo 131, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unità intera più vicina.

3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Titoli sportivi e culturali

1. Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza anche pluriennale, quali olimpiadi, campionati mondiali ed europei, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto



mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.

3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 "Titoli culturali" dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresì, valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio cui sono equiparati.

Art. 3.

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati, al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria, propedeutica al rilascio dell'idoneità fisica per l'attività agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato olimpico nazionale italiano o alla competente Federazione nazionale.

2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

a) piena integrità psichica;

b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici;

c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati;

d) normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare.

3. Per l'ammissione al concorso pubblico, i candidati devono, altresì, possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché della documentazione sanitaria di cui al comma 1, è demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il

Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessità, può disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

Art. 5.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialità sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 2. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da



effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialità sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Corso di formazione

1. Il corso di formazione ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.

2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

3. Il corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.

4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio.

5. Al termine dei trenta giorni, gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sostengono un esame finale.

6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

7. La commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse:

- a) che non superino l'esame di cui al comma 5;
- b) che dichiarino di rinunciare al corso;

c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);

d) che siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica;

e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso le atlete in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità.

9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Art. 7.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 8.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2022

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, il *Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1317



**Allegato A
(articolo 2)****1. TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO O DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**

| 1. Campionati olimpici | Punti |
|-------------------------------------|--------------|
| Campione olimpico | 30 |
| Secondo classificato alle Olimpiadi | 28 |
| Terzo classificato alle Olimpiadi | 26 |
| Record olimpico | 30 |
| Finalista alle Olimpiadi | 24 |
| Partecipazione alle Olimpiadi | 20 |

| 2. Campionati mondiali | Punti |
|---|--------------|
| Campione mondiale | 25 |
| Secondo classificato al campionato mondiale | 23 |
| Terzo classificato al campionato mondiale | 21 |
| Record mondiale | 25 |
| Finalista al campionato mondiale | 19 |
| Partecipazione al campionato mondiale | 15 |

| 3. Campionati europei | Punti |
|--|--------------|
| Campione europeo | 20 |
| Secondo classificato al campionato europeo | 18 |
| Terzo classificato al campionato europeo | 16 |
| Record europeo | 20 |
| Finalista al campionato europeo | 14 |
| Partecipazione al campionato europeo | 12 |



| 4. Coppa del mondo | Punti |
|---|--------------|
| Vincitore di coppa del mondo | 15 |
| Secondo classificato alla coppa del mondo | 13 |
| Terzo classificato alla coppa del mondo | 11 |
| Finalista alla coppa del mondo | 9 |
| Partecipazione alla coppa del mondo | 5 |

| 5. Universiadi o Giochi del Mediterraneo | Punti |
|---|--------------|
| Primo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo | 12 |
| Secondo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo | 10 |
| Terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo | 8 |

| 6. Campionati italiani assoluti | Punti |
|--|--------------|
| Campione italiano assoluto | 12 |
| Secondo classificato al campionato italiano assoluto | 10 |
| Terzo classificato al campionato italiano assoluto | 8 |
| Record italiano assoluto | 12 |
| Classificato al quarto posto al campionato italiano assoluto | 6 |
| Classificato al quinto posto al campionato italiano assoluto | 4 |
| Classificato al sesto posto al campionato italiano assoluto | 2 |

| 7. Campionati italiani di categoria | Punti |
|--|--------------|
| Campione italiano di categoria | 10 |
| Secondo classificato al campionato italiano di categoria | 8 |
| Terzo classificato al campionato italiano di categoria | 6 |
| Record italiano di categoria | 10 |



| 8. Componente la squadra nazionale assoluta con convocazione per competizioni ufficiali | Punti |
|--|--------------|
| Oltre venticinque convocazioni ufficiali | 10 |
| Da venticinque a ventitré convocazioni ufficiali | 9 |
| Da ventidue a venti convocazioni ufficiali | 8 |
| Da diciannove a diciassette convocazioni ufficiali | 7 |
| Da sedici a quattordici convocazioni ufficiali | 6 |
| Da tredici ad undici convocazioni ufficiali | 5 |
| Da dieci ad otto convocazioni ufficiali | 4 |
| Da sette a cinque convocazioni ufficiali | 3 |
| Da quattro a due convocazioni ufficiali | 2 |
| Una convocazione ufficiale | 1 |

| 9. Componente la squadra nazionale di categoria con convocazione per competizioni ufficiali | Punti |
|--|--------------|
| Oltre venticinque convocazioni ufficiali | 6 |
| Da venticinque a venti convocazioni ufficiali | 5 |
| Da quindici a diciannove convocazioni ufficiali | 4 |
| Da quattordici a dieci convocazioni ufficiali | 3 |
| Da nove a cinque convocazioni ufficiali | 2 |
| Fino a quattro convocazioni ufficiali | 1 |

| 10. Graduatoria federale nazionale assoluta | Punti |
|--|--------------|
| 1° classificato | 10 |
| 2° classificato | 9 |
| 3° classificato | 8 |
| 4° classificato | 7 |
| 5° classificato | 6 |
| 6° classificato | 5 |
| 7° classificato | 4 |



| | |
|------------------|---|
| 8° classificato | 3 |
| 9° classificato | 2 |
| 10° classificato | 1 |

| 11. Graduatoria federale nazionale di categoria | Punti |
|--|--------------|
| 1° classificato | 8 |
| 2° classificato | 7 |
| 3° classificato | 6 |
| 4° classificato | 5 |
| 5° classificato | 4 |
| 6° classificato | 3 |
| 7° classificato | 2 |
| 8° classificato | 1 |
| 9° classificato | 1 |
| 10° classificato | 1 |

2. TITOLI CULTURALI

- | | |
|---|------------|
| 1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68): | punti 3,00 |
| 2. Altre lauree magistrali: | punti 2,50 |
| 3. Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22): | punti 2,00 |
| 4. Altre lauree: | punti 1,50 |
| 5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: | punti 1,00 |

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



— Si riporta il testo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 170:

«Art. 131 (*Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse*). — 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Nei singoli bandi può essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.»

— Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 93:

«Art. 64 (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*). — 1. - 2.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies. - 2-otties.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.»

— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e forma-



zione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2017 - supplemento ordinario n. 23.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994 - supplemento ordinario n. 113.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2015.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 153.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 155.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

— Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2013.

— Il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61 «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'art. 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015.

— Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2020.

— Il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 351 del 4 dicembre 2014, di approvazione dello statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).

— Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2018 - supplemento ordinario n. 52.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 173.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, è il seguente:

«Art. 3 (*Parametri fisici*). — 1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 9 (*Commissioni esaminatrici*). — *Omissis*.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunemente determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 5 (*Categorie riservatarie e preferenze*). — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.



2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 239 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 239. (Sanzioni disciplinari). — 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) rimprovero orale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
- f) destituzione con preavviso;
- g) destituzione senza preavviso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;
- b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;
- c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;
- d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
- e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
- f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
- g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.».

Note all'art. 7:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, si vedano le note alle premesse.

22G00078



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 marzo 2022, n. 75.

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 1, legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 24 giugno 2021 ha espresso il parere n. 248;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1808/2021, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2022;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

b) «albo»: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

c) «responsabile»: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

Art. 2.

Tenuta e aggiornamento dell'albo

1. L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.

2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. L'albo è articolato in due sezioni:

a) sezione ordinaria;

b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.

4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.

5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Art. 3.

Modalità di tenuta dell'albo

1. L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

2. L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella



parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

3. L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo.

4. Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

5. L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.

6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'albo.

Art. 4.

Iscrizione nell'albo

1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:

1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;

2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono con-

cernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;

c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività, la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;

d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;

e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;

f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;

h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.

3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.

6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.



7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Procedimento per l'iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:
 - a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice;
 - b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;
 - c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Per la fase di prima formazione dell'albo e comune per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Art. 6.

Sospensione e cancellazione d'ufficio

1. Il responsabile, se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 356, comma 2, del Codice, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall'albo. Il responsabile procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 356, comma 3, del Codice.
2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento

to delle funzioni di gestione e di controllo, il fatto che siano state disposte dall'organo competente tre revoche degli incarichi conferiti o l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. In caso di ulteriore revoca dell'incarico intervenuta decorso il periodo della sospensione disposta a seguito delle tre revoche di incarichi ai sensi del secondo periodo, il responsabile può disporre la cancellazione dell'iscritto dall'albo. Il responsabile può altresì procedere alla sospensione in caso di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), del Codice, fino all'esito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione.

3. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto succintamente motivato che comunica all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui all'articolo 4.

4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il responsabile comunica, a mezzo PEC, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento ed assegna all'interessato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte.

Art. 7.

Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto

1. L'iscritto all'albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
2. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Art. 8.

Contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'albo

1. Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro centocinquanta.
2. Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.
3. Per gli iscritti o per i soggetti che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo, il pagamento del contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e del contributo di cui al comma 2 si intende



comprensivo anche dei contributi dovuti per l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), e per il suo mantenimento.

4. I contributi di cui al comma 2, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

5. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 2, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

6. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, è disposta la cancellazione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3. In tal caso non è consentita una nuova iscrizione all'albo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.

7. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

8. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Modalità di versamento del contributo

1. Il pagamento del contributo previsto dall'articolo 8 è effettuato mediante:

a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. I contributi sono versati sull'apposito capitolo 2413/24 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 10.

Autorità preposta alla vigilanza e al controllo e monitoraggio sul funzionamento dell'albo

1. Il responsabile vigila sull'albo nonché sull'attività degli iscritti.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati comunicano al responsabile i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice e tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

3. Per il concreto esercizio della vigilanza di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia trasmette al responsabile i dati relativi all'anno precedente concernenti:

a) il numero totale di iscritti e il numero di iscritti distinti per categoria di appartenenza;

b) gli incarichi complessivamente conferiti nell'anno precedente, distinguendo, all'interno del dato complessivo, gli incarichi per tipologia di procedura concorsuale e gli incarichi conferiti dal singolo ufficio giudiziario;

c) il numero di sospensioni e cancellazioni, distinguendo tra quelle volontarie e quelle disposte d'ufficio;

d) il numero di segnalazioni pervenute dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 11 e l'eventuale esito.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 3, il responsabile procede alla loro elaborazione e formula eventuali proposte di interventi correttivi e integrativi della disciplina sulla tenuta o sul funzionamento dell'albo.

Art. 11.

Cooperazione ai fini dell'attività di vigilanza

1. L'autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale comunica al responsabile, con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 6 e l'eventuale revoca dell'incarico. Allo stesso modo procede il referente dell'OCRI in relazione ai componenti del collegio di cui all'articolo 17 del Codice.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2022

Il Ministro della giustizia
CARTABIA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Visto, il *Guardasigilli*: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1414

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-ter. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza):

«Art. 2 (*Principi generali*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:

da a) a n) (*Omissis*);

o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

p) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 356 e 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6:

«Art. 356 (*Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza*). — 1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.».

«Art. 357 (*Funzionamento dell'albo*). — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;

b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.



2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche):

«Art. 16 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Ministro, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede alla razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza. Con uno o più decreti del Ministro si provvede altresì, in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al primo periodo, alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate. Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché dell'Amministrazione degli archivi notarili; con i medesimi decreti possono essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono definiti competenze e compiti. Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché alla definizione di linee operative omogenee per l'attività di gestione trattamentale.

3. - 13. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84):

«Art. 6 (*Disposizioni transitorie*). — 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate. Con le stesse modalità sono adottate misure di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e all'adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

3. Le strutture organizzative del Ministero della giustizia interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima

fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per gli articoli 356 e 357 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

da a) a t) *Omissis*;

u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.».

Note all'art. 4:

— Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 352 e 358 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

«Art. 352 (*Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI*). — 1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.».

«Art. 358 (*Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure*). — 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-*quater*, 9-*quinquies* e 9-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;



b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

«Art. 71 (*Modalità dei controlli*). — 1. Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».

Note all'art. 5:

— Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 1284 del codice civile:

«Art. 1284 (*Saggio degli interessi*). — Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 1,25 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.».



Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 5 (*Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche*). — 1. (*Omissis*).

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-bis.

5. (*Omissis*).».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, concernente «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 2006, n. 295.

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24:

«Art. 4 (*Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia*). — 1. - 8-ter. (*Omissis*).

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

10. e 11. (*Omissis*).».

Note all'art. 10:

— Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

«Art. 17 (*Nomina e composizione del collegio*) — 1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali:

a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;

b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;

c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.

2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.

3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.

4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).

5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.

6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.».

22G00081



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2022.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria e con la quale sono stati stanziati euro 15.000.000,00 per la Regione Piemonte ed euro 7.000.000,00 per la Regione Liguria, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del 22 ottobre 2020, sono stati estesi al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 e con la quale sono stati stanziati ulteriori euro 1.200.000,00 per la Regione Piemonte ed euro 1.200.000,00 per la Regione Liguria, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3 della citata delibera del 22 ottobre 2020 è integrato di euro 112.784.980,02, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui euro 73.950.337,13 per la Regione Piemonte ed euro 38.834.642,89 per la Regione Liguria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 con la quale è stato prorogato, di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2020, n. 710, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 23 febbraio 2021, n. 745, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2022, n. 839, recante: «Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 700 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» con la quale, vengono assegnati alla Regione Piemonte euro 64.588.478,23 ed alla Regione Liguria euro 7.857.478,23 per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la nota del 13 aprile 2022 del presidente della Regione Piemonte con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 26 aprile 2022 del presidente della Regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;



Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

22A03644

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2022.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 29 dicembre 2021, al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai

sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani e con la quale sono stati stanziati euro 6.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 gennaio 2022, n. 853 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani»;

Considerato che nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 il territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno determinato fenomeni franosi con conseguenti danni ad edifici privati ed alle infrastrutture viarie,

Viste le note della Regione Siciliana del 21 gennaio 2022, del 15 e 22 febbraio 2022;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 8, 9 e 10 marzo 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Siciliana;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Siciliana;



Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, pertanto, procedere all'estensione dello stato di emergenza al territorio dei comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibe-

ra del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, sono estesi al territorio dei comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022.

2. Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 gennaio 2022, n. 853 assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.

3. Per l'attuazione dei primi interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 740.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

22A03645

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 2022.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno l'approvazione del modello del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata;

Visto l'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) che subordina l'esercizio dell'attività di investigazione privata al previo conseguimento di un'apposita licenza rilasciata dal Prefetto;

Visto l'art. 257-bis, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 635 del 1940, ai sensi del quale il titolare dell'istituto di investigazione privata richiede la licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. anche per coloro che, nell'ambito del medesimo istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca;

Visto l'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, che istituisce la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., prevedendo, al comma 5, che la medesima commissione esprima un parere obbligatorio sugli schemi dei decreti ministeriali previsti dal titolo IV del predetto regio decreto n. 635 del 1940;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti di produzione e fornitura delle carte-valori;



Considerato che il tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente ha la natura di carte-valori, in quanto possiede entrambe le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559;

Acquisito il parere espresso dalla citata Commissione consultiva centrale di cui all'art. 260-*quater* del regio decreto n. 635 del 1940, nella seduta del 12 aprile 2022, che ha espresso, all'unanimità, un parere favorevole senza condizioni;

Ritenuta la necessità, al fine di dare attuazione al citato art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, di procedere all'approvazione del modello del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'approvazione del modello del tesserino attestante, a norma dell'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata, stabilendo, altresì, le procedure in base alle quali le prefetture-uffici territoriali del Governo rilasciano il predetto tesserino.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) «regio decreto n. 635 del 1940», il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

c) «istituto di investigazione privata», l'istituto autorizzato a svolgere attività di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del regio decreto n. 773 del 1931;

d) «titolare di istituto di investigazione privata», colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati;

e) «investigatore dipendente di istituto di investigazione privata», colui che svolge professionalmente l'attività di investigazione e ricerca nell'ambito di un istituto di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati;

f) «tesserino degli investigatori privati», il tesserino attestante, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, la qualità di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti;

g) «Prefettura», la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;

h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

1) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Art. 2.

Modello del tesserino

Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti, previsto dall'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, è predisposto su carte-valori, conformemente al modello descritto nell'Allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

L'Allegato A stabilisce anche le dimensioni, il formato e le caratteristiche di sicurezza del tesserino.



Art. 3.

Procedura per il rilascio del tesserino

1. Il tesserino è rilasciato dalla Prefettura sulla base della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata o rinnovata al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente dall'istituto di investigazione privata.

2. La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore privato dipendente spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A tal fine, la Prefettura comunica i dati anagrafici e gli estremi della licenza dell'interessato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando l'apposito modulo cartaceo predisposto dal medesimo Istituto, il quale provvede alla stampa e alla personalizzazione del tesserino e al conseguente invio alla Prefettura per la consegna all'interessato.

3. Il Ministero dell'interno corrisponde all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i costi relativi alla produzione, stampa e personalizzazione dei tesserini, nonché quelli relativi alla spedizione dei medesimi tesserini alle Prefetture per la consegna agli interessati.

Art. 4.

Validità del tesserino

1. Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti ha una validità pari a quella della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. al titolare o al dipendente dell'istituto di investigazione privata e non può essere rinnovato.

2. All'atto del rinnovo della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., la Prefettura provvede a rilasciare all'interessato un nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura, nei casi di smarrimento, furto o deterioramento, può emettere un duplicato del tesserino rilasciato e in corso di validità. A tal fine, l'interessato produce alla Prefettura la relativa denuncia presentata ad un ufficio o comando delle Forze di polizia.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua registrazione presso la Corte dei conti.

2. Dalla data di cui al comma 1, le Prefetture provvedono al rilascio del tesserino in occasione del rilascio o del primo rinnovo della licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. già concessa al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente.

3. Fino al momento del rilascio del tesserino, i titolari di istituti di investigazione privata e gli investigatori privati dipendenti dai medesimi istituti dimostrano la propria qualità, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, esibendo copia della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. di cui sono titolari congiuntamente ad un documento di identità in corso di validità.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2022

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1372



Caratteristiche del tesserino degli investigatori privati

Il tesserino degli investigatori privati realizzato nel formato carta mm 70x100 è dotato di elementi di sicurezza ai fini dell'anticontraffazione (filigrana "Italia turrita" con fibrille fluorescenti invisibili e visibili stampata con grafica di sicurezza, inchiostri di sicurezza e inchiostri UV, plastificazione con pouch trasparente a protezione della tessera).

Le Tabelle 1 e 2 riportano il tesserino di riconoscimento.

Il contenuto di ciascun campo è personalizzato utilizzando il font Arial.

Tabella 1

| CAMPO | ETICHETTA | POSIZIONE | FORMATO | DATI CONTENUTI |
|--------------------------------|---|---------------------|--|--|
| Titolo del documento | TESSERA RICONOSCIMENTO INVESTIGATORE PRIVATO | Fronte / Zona 1 | - | Nel campo è riportata la stringa fissa "INVESTIGATORE PRIVATO". |
| Numero del tesserino | - | Fronte / Zona 2 | 5 caratteri numerici (es. 12345) | Il campo indica il numero che identifica univocamente il documento. |
| | MINISTERO DELL'INTERNO | Fronte / Zona 3 | - | Nel campo è riportata la stringa fissa della denominazione del Ministero emittente. |
| Fotografia | - | Fronte/ Zona 4 | Dimensioni (altezza x larghezza): 30x38 mm | Il campo contiene la fotografia del titolare a colori |
| Cognome del titolare | COGNOME | Fronte / Zona 5 | 2 righe. Massimo 30 caratteri a riga | Il campo indica il cognome in maiuscolo del titolare del documento. Il cognome può essere disposto su due righe qualora superi il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.30). |
| Nome del titolare | NOME | Fronte / Zona 6 | 2 righe. Massimo 40 caratteri a riga | Il campo indica il nome del titolare del documento. Il nome può essere disposto su due righe qualora superi il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.40). |
| Luogo e data di nascita | DATA E LUOGO DI NASCITA | Fronte / Zona 7 | 2 righe. Massimo 40 caratteri a riga Le informazioni sono codificate nel seguente formato: • GG.MM.AAAA • Comune di nascita (sigla, provincia) | Il campo indica la data e il luogo di nascita del titolare. Le informazioni possono essere disposte su due righe qualora superino complessivamente il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.40) |
| Sesso | SESSO | Fronte / Zona 8 | "M": Maschio "F": Femmina | Il campo indica il sesso del titolare. |
| Cittadinanza | CITTADINANZA | Fronte / Zona 9 | 3 caratteri alfabetici | Il campo indica la nazionalità del titolare nel formato 3letter code secondo la normativa ICAO 9303 |
| Firma del titolare | - | Fronte / Zona 10 | - | Nel campo è riportata la stampa digitalizzata della firma del titolare del documento. |
| Firma rilasciante | dell'autorità | Fronte / Zona 11 | - | Nel campo è riportata la stampa digitalizzata della firma dell'Amministrazione che ha provveduto al rilascio del documento |



Tabella 2

| CAMPO | ETICHETTA | POSIZIONE | FORMATO | DATI CONTENUTI |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Inizio validità | DATA DI RILASCIO | Retro / Zona 12 | GG.MM.AAAA | Il campo indica la data di inizio della validità del documento |
| Fine validità | DATA DI SCADENZA | Retro / Zona 13 | GG.MM.AAAA | Il campo indica la data di scadenza del documento. |
| Numero della licenza | NUMERO DELLA LICENZA | Retro / Zona 14 | L'informazione è codificata nel seguente formato: + numero licenza (XXXXX) | Nel campo è riportato il numero della licenza del titolare. |
| Autorità rilasciante | PREFETTURA RILASCIANTE | Retro / Zona 15 | Massimo 45 caratteri. | Informazione relativa all'organo rilasciante |
| Istituto di appartenenza | ISTITUTO DI APPARTENENZA | Retro / Zona 16 | Massimo 45 caratteri a riga | Denominazione dell'Istituto di appartenenza del titolare della tessera che può essere disposto su due righe qualora superi il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.45). |
| Qualifica del titolare | QUALIFICA | Retro / Zona 17 | TITOLARE DIPENDENTE | Il campo riporta l'informazione della qualifica come titolare o dipendente dell'Istituto di Investigazione |
| | TIMBRO | Retro / Zona 18 | | Il campo riporta il timbro identificativo digitalizzato della denominazione del Ministero emittente. |

Nelle immagini che seguono è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il *layout* grafico del documento.



| | |
|---|-----------------------------|
| Fascicolo n. 00000 | |
| Cognome ROSSI | |
| Nome Bianca | |
| Data e luogo di nascita 10.10.1968 Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (VA) | |
| Sex F | Cittadinanza ITA |
| Firma del titolare | Firma dell'azienda titolare |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Data di nascita 01.06.2021 | Data di scadenza 01.06.2023 |  |
| Numero della licenza 0123456789 | | |
| Spettacolo musicale Roma | | |
| Istituto di appartenenza Istituto Investigazione Privata Roma | | |
| Qualifica Titolare | | |

| | |
|---------|---------|
| ZONA 1 | ZONA 3 |
| | ZONA 2 |
| ZONA 4 | ZONA 5 |
| | ZONA 6 |
| | ZONA 7 |
| ZONA 8 | ZONA 9 |
| ZONA 10 | ZONA 11 |

| | | |
|---------|---------|---------|
| ZONA 12 | ZONA 13 | ZONA 15 |
| ZONA 14 | | |
| ZONA 16 | | |
| ZONA 17 | | |

22A03610

DECRETO 29 aprile 2022.

Disciplina per l'attribuzione ai segretari comunali di fascia «C» della titolarità in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, secondo cui: «in applicazione dei principi previsti dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici»;

Vista, inoltre, la previsione di cui alla lettera *c*) del sopra citato comma 1 dell'art. 12-*bis*, ai sensi del quale: «con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,

con le modalità di cui all'art. 10, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera *b*) del presente comma»;

Visto l'art. 10, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità necessari ai fini dell'attuazione della normativa illustrata in precedenza;

Vista la proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale, approvata nella seduta del 20 aprile 2022;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 27 aprile 2022;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definisce i criteri e le modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità, da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera c) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 2.

Attribuzione dell'incarico di titolarità ad un segretario di fascia C in sedi di segreteria singole o convenzionate aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a nominare, in qualità di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all'istanza, sia andata deserta.

2. Il segretario da nominare ai sensi del comma 1 è individuato dal sindaco, previo consenso dell'interessato, anche senza ulteriore pubblicizzazione, tra i segretari iscritti all'albo nella fascia professionale C.

3. Alla richiesta è allegata l'espressa dichiarazione del segretario di accettazione.

4. Il Ministero dell'interno autorizza la titolarità della sede per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici, previa motivata richiesta del sindaco.

5. Ai fini di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico di cui al presente articolo, i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo.

Art. 3.

Disposizioni particolari per la titolarità di un segretario di fascia C nelle sedi di segreteria convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'autorizzazione alla nomina di un segretario di fascia C in sedi di segreteria convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti non può eccedere la durata della relativa convenzione, se tale durata è inferiore rispetto al periodo di autorizzazione richiesto.

2. Nel caso in cui il termine del periodo di incarico complessivamente autorizzato coincida con il termine di durata della relativa convenzione, il segretario, ultimato il predetto incarico, consegue la titolarità della sede del comune capofila, purché avente una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, con attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede.

Art. 4.

Collocamento in disponibilità e utilizzo dei segretari

1. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarità di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al segretario incaricato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto è riconosciuta la retribuzione prevista per la sede superiore, limitatamente al periodo di effettiva titolarità.

2. A seguito del collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, al segretario è attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 6.

Disposizioni di carattere organizzativo

1. Agli adempimenti previsti nel presente decreto provvedono le Prefetture-Utg preposte alla gestione delle sezioni regionali dell'albo dei segretari comunali e provinciali competenti per territorio.

Art. 7.

Disposizioni di chiusura

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le relative disposizioni, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

3. Entro dodici mesi dall'adozione, si provvede ad eventuali revisioni o integrazioni delle disposizioni del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2022
Interno, reg. n. 1579

22A03641



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 11 aprile 2022.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno (Rilegno).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'art. 223 che disciplina l'attività dei consorzi di filiera al fine di assicurare la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che, al comma 2, prevede che i predetti consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale è stato novellato l'art. 221 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale sono esplicitati gli obblighi posti a carico dei produttori e degli utilizzatori per la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e che, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi indicati al comma 3, lettera *a*) e *c*) del medesimo articolo, sono tenuti a partecipare al Conai;

Visto l'art. 237, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall'art. 3, comma 11, del citato decreto legislativo n. 116 del 2020, che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, dando avvio ad un nuovo processo organizzativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto-tipo per i consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2017;

Considerato che, ai sensi degli articoli 177, comma 2, e 206-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le funzioni di vigilanza attribuite al Ministero della transizione ecologica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi ed il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno - in sigla - Rilegno, approvato dall'Assemblea straordinaria del giorno 29 novembre 2017, trasmesso ai fini dell'approvazione con nota acquisita al prot. n. 17395/RIN dell'11 dicembre 2017;

Considerata l'attività istruttoria condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per effetto della quale, con nota n. 12156/RIN del 20 luglio 2018, sono state richieste delucidazioni su taluni aspetti dello statuto adeguato trasmesso, con particolare riferimento alle società controllate e collegate al consorzio;

Vista la nota del 2 agosto 2018, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 12900/RIN, con la quale il Consorzio Rilegno ha trasmesso i chiarimenti richiesti, in attuazione delle disposizioni dello schema di statuto-tipo e del dettato normativo;

Considerata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, a seguito della suddetta nota del 2 agosto 2018, con particolare riferimento alle società collegate, alla rappresentatività delle diverse categorie nella compagine consortile e alle modalità di approvazione del bilancio preventivo;

Considerato che, con nota prot. n. 6581/RIN dell'11 aprile 2019, la *ex* Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento ha trasmesso agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro lo statuto del Consorzio Rilegno, corredato dall'appunto per il sig. Ministro e dalla documentazione relativa all'istruttoria condotta;



Considerato che, alla luce delle indicazioni metodologiche fornite dall'Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 16336/RIN del 19 settembre 2019, la *ex* Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento ha nuovamente inviato la documentazione su citata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

Vista la nota del Consorzio Rilegno, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 107477/MATTM del 6 ottobre 2021, con cui lo stesso ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica un riepilogo della documentazione relativa all'approvazione dello statuto;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota prot. n. 6091/UDCM del 22 marzo 2022;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'attività istruttoria, che le norme statutarie sono sostanzialmente conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto-tipo del 3 maggio 2017 ed alle altre previsioni del dettato normativo vigente;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello statuto

1. È approvato, ai sensi dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno - in sigla - Rilegno, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2022

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

AVVERTENZA:

Per la consultazione del testo dello statuto, si rinvia al sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione trasparente.

22A03609

DECRETO 12 aprile 2022.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi in legno (Conai).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, dando avvio ad un nuovo processo organizzativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6, lettera a), del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale è stato novellato l'art. 221 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale sono esplicitati gli obblighi posti a carico dei produttori e degli utilizzatori per la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e che, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi indicati al comma 3, lettere a) e c) del medesimo articolo, sono tenuti a partecipare al Conai;

Visto, altresì, l'art. 224 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006 che, nel disciplinare le attività del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai), prevede, al comma 1, che il predetto Consorzio sia retto da uno statuto approvato dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Considerate le funzioni attribuite al Conai, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e il necessario coordinamento con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 237, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 3, comma 11, del succitato decreto legislativo n. 116 del 2020, che detta i criteri diretti-
vi dei sistemi di gestione dei rifiuti;



Considerato che, ai sensi degli articoli 177, comma 2, e 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le funzioni di vigilanza attribuite al Ministero della transizione ecologica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi ed il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Visto lo statuto del Conai, approvato dall'Assemblea dei consorziati del 14 luglio 2021, acquisito agli atti dell'Amministrazione con nota prot. n. 77421/MATTM del 16 luglio 2021;

Visto il regolamento del Conai, anch'esso approvato dalla medesima Assemblea, le cui disposizioni, strettamente correlate a quelle statutarie, disciplinano anche il contributo ambientale e gli avanzati di gestione del Conai e dei consorzi di cui all'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota prot. n. 2708/UDCM dell'8 febbraio 2022;

Ritenuto, all'esito dell'attività istruttoria, che le norme statutarie di cui sopra sono conformi alle previsioni del dettato normativo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello statuto

1. Ai sensi dell'art. 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è approvato lo statuto del Conai, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

AVVERTENZA:

Per la consultazione del testo dello statuto, si rinvia al sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione trasparente.

22A03608

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2022.

Ripartizione del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che istituisce due fondi dedicati all'emergenza PSA denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2022, recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSF protocollo n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;



Acquisiti agli atti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con protocollo n. 124599 del 16 marzo 2022, i resoconti delle riunioni del 16 febbraio 2022 e dell'11 marzo 2022, trasmessi rispettivamente con note del Ministero della salute DGSAF protocollo n. 4355 del 21 febbraio 2022 e protocollo n. 6964 del 16 marzo 2022, dell'Unità centrale di crisi (UCC), in seno alla quale vi è anche la rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come regolamentata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, in cui sono state condivise le valutazioni e le indicazioni presentate dall'Eu-vet (*Eu Veterinary Emergency Team*) al termine della missione svoltasi nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022;

Considerato che il *virus* della Peste suina africana, pur essendo innocuo per l'uomo, può avere invece gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale dei suidi e quindi sulla redditività del comparto suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite, sia dirette che indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'*export*;

Considerato che l'eventuale diffusione della Peste suina africana nei territori ad alta densità di allevamenti di suini avrebbe pesantissime ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola italiana e che, pertanto, occorre porre in essere misure urgenti per evitare la propagazione dell'epidemia nei territori limitrofi all'attuale zona rossa, circoscritta nelle Province di Genova e Alessandria;

Considerato che il citato «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza del comparto suinicolo, in conformità alle norme nazionali e dell'Unione europea ed è ripartito, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia sanitaria, tra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sulla base di specifici criteri perequativi ed obiettivi, quali la consistenza del patrimonio suinicolo e delle differenti tipologie di allevamenti di suini, ovvero semibradi e in stabulario e, soprattutto, del rischio connaturato alla loro posizione geografica nelle regioni interessate dai focolai di Peste suina africana rispetto ad altre aree del territorio nazionale;

Tenuto conto che in base alle vigenti disposizioni in materia sanitaria ed anche per le notevoli distanze geografiche dall'areale della epizoozia della Peste suina africana (PSA), non vengono considerate, nel prospetto di ripartizione, le Province autonome di Trento e di Bolzano ma solo ed esclusivamente le regioni interessate;

Tenuto conto dell'estrazione dei dati inerenti il patrimonio suinicolo delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, compresa la geolocalizzazione degli allevamenti in esse allocati, effettuata con il supporto della Banca dati nazionale e del Sistema informativo veterinario al fine di evidenziare le differenti tipologie di allevamento, distinte fra le re-

gioni e ricadenti nelle attuali «Zona infetta», «Zona di protezione» e prevedendo una ulteriore «Zona di sorveglianza esterna» di dieci chilometri di raggio, istituita per rafforzare l'azione di contenimento alla propagazione dell'epizoozia;

Considerata la proposta di ripartizione del finanziamento tra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, elaborata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVE-PI) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» di Teramo;

Ritenuto di assegnare, nella ripartizione economica del Fondo, un maggior peso alla consistenza del patrimonio suinicolo delle singole regioni, rispetto alla tipologia di allevamento;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Articolo unico

1. La ripartizione del finanziamento di 15 milioni di euro, di cui in premessa, per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è effettuata in base alla consistenza del patrimonio suinicolo e alle differenti tipologie di allevamento, distinte fra le regioni ricadenti nelle aree denominate «Zona infetta» e «Zona di protezione», come definite dalle disposizioni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022, prevedendo altresì una ulteriore «Zona di sorveglianza esterna» di dieci chilometri di raggio, istituita per rafforzare l'azione di contenimento dell'epizoozia ed è riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 730



ALLEGATO I

Coefficienti di ripartizione considerando n.3 aree geografiche (Zona Infetta, Zona di Protezione, Zona di Sorveglianza Esterna) fra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Coefficienti di calcolo per ciascun criterio

Valori di imput (proporzione all'interno delle zone)

Risultato riporto economico

| AREE GEOGRAFICHE | CRITERIO_1 PROPORZIONE NUMERO ALLEVAMENTI | | | CRITERIO_2 | 1 |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| | SEMIBRADI | FAMILIARI | ALTRO | PROPORZIONE CAPI | |
| | | | | 0,5 | |
| ZONA INFETTA | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,23 | |
| LIGURIA | 0,29900 | 0,08300 | 0,18300 | 0,01293 | |
| PIEMONTE | 0,04500 | 0,12200 | 0,07200 | 0,21524 | |
| ZONA PROTEZIONE | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,21 | |
| EMILIA ROMAGNA | 0,00000 | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | |
| LIGURIA | 0,14900 | 0,04400 | 0,06400 | 0,00312 | |
| LOMBARDIA | 0,04500 | 0,05600 | 0,06400 | 0,01082 | |
| PIEMONTE | 0,06000 | 0,13500 | 0,13100 | 0,19827 | |
| ZONA SORVEGLIANZA ESTERNA | 0,40 | 0,55 | 0,48 | 0,56 | |
| EMILIA ROMAGNA | 0,06000 | 0,05600 | 0,04800 | 0,03628 | |
| LIGURIA | 0,17900 | 0,13900 | 0,08800 | 0,00543 | |
| LOMBARDIA | 0,06000 | 0,17900 | 0,13100 | 0,10355 | |
| PIEMONTE | 0,10400 | 0,13900 | 0,18300 | 0,41343 | |
| TOSCANA | 0,00000 | 0,04100 | 0,03200 | 0,00092 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE FINANZIAMENTO | | | | | |
| 15.000.000,00 € | | | | | |
| | | | | | TOTALE PER ZONA/REGIONE |
| ZONA INFETTA | | | | | |
| LIGURIA | - € 896.999,00 € | 249.000,00 € | 275.049,00 € | 96.972,50 € | 1.518.021,00 € |
| PIEMONTE | - € 135.000,00 € | 366.000,00 € | 108.216,00 € | 1.614.332,30 € | 2.223.548,00 € |
| ZONA PROTEZIONE | | | | | |
| EMILIA ROMAGNA | - € - € | 12.000,00 € | 6.012,00 € | - € | 18.012,00 € |
| LIGURIA | - € 446.999,74 € | 132.000,00 € | 96.192,00 € | 23.377,30 € | 698.569,00 € |
| LOMBARDIA | - € 134.999,92 € | 168.000,00 € | 96.192,00 € | 81.171,17 € | 480.363,00 € |
| PIEMONTE | - € 179.999,90 € | 405.000,00 € | 196.893,00 € | 1.487.055,90 € | 2.268.949,00 € |
| ZONA SORVEGLIANZA ESTERNA | | | | | |
| EMILIA ROMAGNA | - € 179.999,90 € | 168.000,00 € | 72.144,00 € | 272.085,77 € | 692.230,00 € |
| LIGURIA | - € 536.999,69 € | 417.000,00 € | 132.264,00 € | 40.693,82 € | 1.126.958,00 € |
| LOMBARDIA | - € 179.999,90 € | 537.000,00 € | 196.893,00 € | 776.645,79 € | 1.690.539,00 € |
| PIEMONTE | - € 311.999,82 € | 417.000,00 € | 275.049,00 € | 3.100.738,84 € | 4.104.788,00 € |
| TOSCANA | - € - € | 123.000,00 € | 48.096,00 € | 6.926,61 € | 178.023,00 € |
| | | | | | 15.000.000,00 € |

RIPARTIZIONE REGIONALE

| | |
|----------------|------------------------|
| EMILIA ROMAGNA | 710.242,00 € |
| LIGURIA | 3.343.548,00 € |
| LOMBARDIA | 2.170.902,00 € |
| PIEMONTE | 8.597.285,00 € |
| TOSCANA | 178.023,00 € |
| TOTALE | 15.000.000,00 € |



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022.

Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo. (Delibera n. 7/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 43, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto il citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, che affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'art. 3, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 e successive modificazioni, concernente l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, concernente l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9, comma 2, il quale prevede che l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia, in qualità di soggetto gestore, venga espletata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di



progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede le seguenti disposizioni:

lettera *a*), che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonché in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e con le politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e addizionalità delle risorse;

lettera *b*), che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunichi alle competenti Commissioni parlamentari, e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ripartisca tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio, nonché provveda ad eventuali variazioni della ripartizione della citata dotazione, su proposta della Cabina di regia;

lettera *c*), che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

lettera *d*), che «nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»;

alla lettera *f*), che il Ministro per il sud e la coesione territoriale coordini l'attuazione dei piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere *c*) e *d*) e individui i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che, nel caso di regimi di aiuto, quale è quello dei contratti di sviluppo, il concetto di «immediato avvio dei lavori», di cui al citato art. 1, comma 178, lettera *d*), della legge di bilancio 2021, non può che essere associato a domande presentate, ancorché non soddisfatte per mancanza di copertura finanziaria;

Visto che le norme relative ai contratti di sviluppo prevedono, infatti, che, in assenza di copertura finanziaria, le domande non possano essere istruite, ferma restando, tuttavia, la possibilità per le imprese di avviare comunque gli investimenti a seguito della presentazione della domanda, ai sensi della previsione di cui all'art. 6 del citato regolamento (UE) n. 651/2014;

Considerato che le risorse finanziarie assegnate di recente allo strumento dei contratti di sviluppo provengono da diverse fonti finanziarie, quali in particolare:

assegnazioni di bilancio per le annualità dal 2022 al 2036, di cui 500 milioni di euro sull'annualità 2022 e i restanti 2.500 milioni di euro progressivamente allocati sulle annualità successive;

assegnazione di risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 2.050 milioni di euro derivanti dagli investimenti relativi a competitività e resilienza delle filiere produttive (750 milioni di euro), bus elettrici (300 milioni di euro) e rinnovabili e batterie (1 milione di euro);

Considerato che ulteriori possibili incrementi nella dotazione complessiva dello strumento dei contratti di sviluppo, derivanti dall'assegnazione di risorse dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2021-2027 nell'ambito del nuovo Programma nazionale a gestione MISE, troverebbero significative limitazioni negli importi effettivamente appostabili in ragione dei vincoli di utilizzo derivanti dalla regolamentazione europea rispetto a investimenti produttivi realizzabili dalle grandi imprese;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1881-A del 1° aprile 2022, con la quale viene proposta in favore del Ministero dello sviluppo economico l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità FSC 2021-2027, per il finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo, secondo il seguente profilo temporale:

200 mln euro per l'anno 2022;

300 mln euro per l'anno 2023;

500 mln euro per l'anno 2024;

500 mln euro per l'anno 2025;

300 mln euro per l'anno 2026;

200 mln euro per l'anno 2027;

Considerato, inoltre, che il finanziamento dei contratti di sviluppo rientra tra gli obiettivi strategici della Programmazione FSC 2021-2027 relativamente all'area tematica «Competitività e imprese», che comprende «Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative»;

Considerate, altresì, le più recenti evoluzioni della normativa in materia di aiuti di stato, sia nella declinazione temporanea assunta con la comunicazione della Commissione europea «*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*» (COM 2020/C 91 I/01) e successive modificazioni ed integrazioni, sia nella declinazione ordinaria in relazione agli aiuti a finalità regionale, che rendono più favorevoli ed efficaci le possibilità di finanziamento a favore delle imprese;

Tenuto conto che la richiesta di assegnazione in questione mira a finanziare una parte del fabbisogno agevolativo espresso da domande presentate che risultano, allo stato, sospese per mancanza di adeguate risorse finanziarie, pari a 211 istanze di programmi di sviluppo (corrispondenti a 636 singoli progetti) ampiamente e variamente articolati per area geografica/regione e per settore economico, rispetto a un ammontare di agevolazioni richieste pari a circa 3.600 milioni di euro, ripartito tra le forme di finanziamento agevolato (900 milioni di euro) e di contributo in conto impianti richiesti (2.700 milioni di euro), di cui oltre 2.000 milioni di euro assegnabili a iniziative localizzabili nel Mezzogiorno;

Considerato che, con riguardo alle suddette istanze, per le quali l'*iter* istruttorio non è ancora stato avviato, la mancanza dell'atto di concessione del finanziamento – idoneo a generare l'obbligazione giuridicamente vincolante – determina l'impossibilità di richiedere il CUP;

Tenuto conto che il suddetto CUP verrà generato, per ciascuna istanza presentata, solo all'esito della positiva conclusione dell'*iter* valutativo contestualmente alla concessione delle agevolazioni e che il Ministero dello sviluppo economico è impegnato alla comunicazione del c.d. codice «PRATT» associato alla procedura di attivazione conseguente l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai contratti di sviluppo;

Tenuto conto che in data 12 aprile 2022 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2021-2027 previste dalla citata legge n. 178 del 2020, all'art. 1, comma 178, lettera d), si è espressa favorevolmente;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettere d)



1.1 Per le finalità indicate in premessa e in applicazione dell'art. 1, comma 178, lettera *d*), della citata legge n. 178 del 2020, è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.000 milioni euro in favore del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle disponibilità FSC 2021-2027.

1.2 L'assegnazione è disposta a valere sulle disponibilità FSC 2021-2027, secondo il seguente profilo temporale:

| Anno | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totale |
|----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Mln euro | 200 | 300 | 500 | 500 | 300 | 200 | 2.000 |

Tale profilo finanziario costituisce limite annuale compatibilmente con le disponibilità di cassa per i trasferimenti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 al Ministero dello sviluppo economico.

1.3 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.

1.4 All'attribuzione delle risorse in questione deve corrispondere l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine di dodici mesi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera in relazione alla stipula di un numero di contratti di sviluppo tale da determinare l'impiego delle risorse FSC assegnate con la presente delibera per un importo pari ad un miliardo di euro. In caso contrario, verrà disposta la revoca della quota non utilizzata nonché dell'ulteriore quota residua pari ad un miliardo di euro.

Qualora non si verifichi il presupposto del provvedimento di revoca nei termini sopra indicati, la restante quota di un miliardo di euro dovrà essere impiegata nel termine di sei mesi decorrenti dal termine di cui al primo periodo, a pena della revoca delle risorse non utilizzate.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi

2.1. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà:

ad assicurare il rispetto del criterio di addizionalità per le regioni del Mezzogiorno delle risorse assegnate dalla presente delibera, per cui le risorse FSC devono finanziare contratti di sviluppo con il vincolo dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro Nord, fermo restando che le risorse ordinarie stanziare per gli scopi per lo stesso periodo 2022-2027 siano destinate per il 34 per cento alle regioni del Mezzogiorno, in misura proporzionale alla quota percentuale della popolazione di riferimento;

a garantire la completa copertura finanziaria, a valere sulle risorse ordinarie stanziare per tali scopi, dei contratti di sviluppo da sottoscrivere, ove questi presentino spese effettuate dalle imprese beneficiarie antecedenti al 1° gennaio 2021 non finanziabili con le risorse FSC assegnate ai sensi della presente delibera;

a garantire l'assenza di potenziali contenziosi in relazione alla modalità seguita nello svolgimento delle istruttorie da parte di Invitalia, tenuto conto delle diverse fonti di finanziamento e della loro diversa destinazione territoriale;

a fornire annualmente a questo Comitato una relazione da cui si evinca il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.

3. Norme finali

3.1 Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, alle risorse 2021-27 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020.

Roma, 14 aprile 2022

*Il Ministro degli affari regionali
e autonomie con funzioni di Presidente*
GELMINI

Il Segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1017

22A03624



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore».

Estratto determina IP n. 400 del 30 maggio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER UND SCHMERZSAFT ORANGE 40 mg/ml suspension zum einnehmen, 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76553.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Germania GmbH - Germania e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Shiphof Airport, Schiphof Boulevard 207 1118 BH Schiphof, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano (MI).

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg / 5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042094033 (in base 10) 184MGK (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale 200mg/5ml.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e in etichetta:

come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corzano (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg / 5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042094033.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg / 5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042094033.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03612

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Medrol».

Estratto determina IP n. 401 del 30 maggio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MEDROL compresse somministrate per via orale 50 compresse dalla Grecia con numero di autorizzazione 44418/09 / 03-02-2010 e 28289/19/29-11-2021, intestato alla società Pfizer Hellas AE 243 Mesogeion, 154 1, N. Psychiko, Atene, Grecia e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. Località Marino De Tronto, 63100, Ascoli Piceno, Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano.

Confezione: MEDROL «4 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 049900018 (in base 10) 1HLUHL(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metilprednisolone mg 4;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio (vedere paragrafo 2 «Medrol contiene lattosio e saccarosio»), amido di mais, calcio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MEDROL «4 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 049900018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MEDROL «4 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 049900018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03613

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determina IP n. 402 del 1° giugno 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCO-RIL CAPSULE HARD 4MG/CAP 30 CAP dalla Grecia con numero di autorizzazione 45294/21-09-2009 e 36048/03-12-2021, intestato alla società Opella Healthcare Greece Μοβοπροσωπη Ε.Π.Ε. Δ.Τ. Opella Leof. Syggroy 348, 176 74, Kallithea, Greece e prodotto da Famar Health Care Services Madrid S.A.U. Avda. Leganes 62, Alcorcon, 28923, Madrid, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta, 6 - 20123 Milano;

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

Codice A.I.C.: 049902012 (in base 10) 1HLWFW(in base 32);

Forma farmaceutica: capsula rigida;

Composizione: Una capsula contiene:

Principio attivo: 4 mg di tiocolchicoside;

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato, acqua purificata, eccipiente dell'involucro: gelatina (capsula trasparente), ossido di ferro rosso E172 (inchiostro di stampa).

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO),

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL

Codice A.I.C. : 049902012;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

Codice A.I.C. : 049902012;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale

del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03614

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Medac».

Con la determina n. aRM - 73/2022 - 3720 del 31 maggio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medac Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CINACALCET MEDAC;

Confezione: 046283065

Descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL;

Confezione: 046283053

Descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

Confezione: 046283040

Descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL;

Confezione: 046283038

Descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

Confezione: 046283026

Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL;

Confezione: 046283014

Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03615

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato, «Methofill».

Estratto determina AAM/PPA n. 478/2022 dell'8 giugno 2022

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale METHOFILL anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

Confezione: «7,5 mg soluzione iniettabile in iniettore pre-riempito» 4 iniettori pre-riempiti contenenti una siringa pre-riempita in vetro con ago incorporato da 7,5 mg/0,15 ml

A.I.C. n. 049789225 (base 10) 1HHG99 (base 32);



Confezione: «10 mg soluzione iniettabile in iniettore preriempito» 4 iniettori pre-riempiti contenenti una siringa pre-riempita in vetro con ago incorporato da 10 mg/0,20 ml

A.I.C. n. 049789237 (base 10) 1HHG9P (base 32);

Confezione: «12,5 mg soluzione iniettabile in iniettore preriempito» 4 iniettori pre-riempiti contenenti una siringa pre-riempita in vetro con ago incorporato da 12,5 mg/0,25 ml

A.I.C. n. 049789249 (base 10) 1HHGB1 (base 32);

Confezione: «15 mg soluzione iniettabile in iniettore preriempito» 4 iniettori pre-riempiti contenenti una siringa pre-riempita in vetro con ago incorporato da 15 mg/0,30 ml

A.I.C. n. 049789252 (base 10) 1HHGB4 (base 32);

Confezione: «17,5 mg soluzione iniettabile in iniettore preriempito» 4 iniettori pre-riempiti contenenti una siringa pre-riempita in vetro con ago incorporato da 17,5 mg/0,35 ml

A.I.C. n. 049789264 (base 10) 1HHGBJ (base 32);

Confezione: «20 mg soluzione iniettabile in iniettore preriempito» 4 iniettori pre-riempiti contenenti una siringa pre-riempita in vetro con ago incorporato da 20 mg/0,40 ml

A.I.C. n. 049789276 (base 10) 1HHGBW (base 32);

Confezione: «25 mg soluzione iniettabile in iniettore preriempito» 4 iniettori pre-riempiti contenenti una siringa pre-riempita in vetro con ago incorporato da 25 mg/0,50 ml

A.I.C. n. 049789288 (base 10) 1HHGC8 (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per iniezione in iniettore pre-riempito;

Principio attivo: Metotrexato;

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6ª Planta, 08039 Barcellona, Spagna;

Procedura europea: SE/H/2074/001-016;008/IA/005;

Codice pratica: C1A/2022/583.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03616

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di barnidipina cloridrato, «Barnidipina cloridrato sigillata».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 128 del 10 giugno 2022

Procedura europea n. NL/H/5243/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BARNIDIPINA CLORIDRATO SIGILLATA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Dublino, Block A, 15 Castleforbes Square, Sheriff Street, Dublin 1, Irlanda;

Confezione: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 049921012 (in base 10) 1HMGZN (in base 32);

Confezione: «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 049921024 (in base 10) 1HMH00 (in base 32);

Principio attivo:

Barnidipina Cloridrato Sigillata 10 mg capsule rigide a rilascio modificato:

ogni capsula contiene 10 mg di barnidipina cloridrato, pari a 9,3 mg di barnidipina.

Barnidipina cloridrato sigillata 20 mg capsule rigide a rilascio modificato:

ogni capsula contiene 20 mg di barnidipina cloridrato, pari a 18,6 mg di barnidipina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Balkanpharma Dupnitsa AD - 3, Samokovsko Shosse Str, 2600, Dupnitsa, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 14 febbraio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03617**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.****Avviso a valere sui Libretti smart**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che l'offerta supersmart «Premium 150 giorni» della durata di centocinquanta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 1,25% — destinata ai titolari del Libretto Smart — che consente di accantonare sul Libretto Smart, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto Smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto Smart, rilevati alla data del 5 maggio 2022, in scadenza in data 20 giugno 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse pro-tempore vigente (il «tasso base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. <http://www.cdp.it/> è a disposizione il foglio informativo del Libretto Smart contenente le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet <http://www.poste.it/> e www.cdp.it

22A03643**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA****Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2021**

L'assemblea plenaria nella seduta del 31 maggio 2022 ha approvato il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2021.



Tabella 1

Conto di Stato per l'anno 2021
 Finanze innovative 2021

COMPETENZE

| Cat | ENTRATE | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Entrate accertate | Somme pagate | Somme rimaste da riscuotere |
|-----|--|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| | | 141 | 142 | 143=141+142 | 144 | 145 | 146=144-145 |
| I | ENTRATE PROVENIENTI DAI BILANCI DELLO STATO | 32.500.000,00 | - | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | - |
| | - contributo IRIEL per i sussidiati e altri versati dall'IRI | 32.500.000,00 | - | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | - |
| II | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE | 614.000,00 | 20.000,00 | 634.000,00 | 208.382,86 | 209.392,96 | - |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 33.114.000,00 | 20.000,00 | 33.134.000,00 | 32.708.382,86 | 32.709.392,96 | - |
| V | Entrate per Attività/Comprensivo (in lire e progetti esdri) | 183.008,50 | 123.508,50 | 306.517,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Totale collegato | 33.307.008,50 | 123.508,50 | 33.430.517,00 | 32.708.382,86 | 32.709.392,96 | - |
| III | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ANNI precedenti | 15.190.000,00 | 330.000,00 | 15.520.000,00 | 15.905.500,00 | 15.905.500,00 | - |
| | TOTALE ENTRATE | 48.503.008,50 | 503.008,50 | 49.006.017,00 | 47.574.882,86 | 47.574.882,96 | - |
| V | Passività finanziarie | 12.300.000,00 | 18.000.000,00 | 30.300.000,00 | 29.316.784,03 | 29.316.784,03 | - |
| | Passività finanziarie | 12.300.000,00 | 18.000.000,00 | 30.300.000,00 | 29.316.784,03 | 29.316.784,03 | - |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 36.203.008,50 | 521.008,50 | 36.724.017,00 | 37.574.882,86 | 37.574.882,96 | - |

| Cat | SPESSE | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Somma impegnata | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | ECONOMIE |
|------|---|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | 141 | 142 | 143=141+142 | 144 | 145 | 146=144-145 | 147=146-147 |
| I | Spese per competenza e altri assegnati (componenti 222) | 6.625.000,00 | 375.000,00 | 6.999.999,99 | 5.587.508,94 | 5.587.508,94 | - | 1.412.491,05 |
| II | Spese per servizi sociali assegnati (componenti 222) | 25.878.500,00 | 500.000,00 | 26.378.500,00 | 23.205.495,01 | 23.155.626,32 | 4.659,69 | 3.122.873,68 |
| I | Avanzamento sugli | 7.037.000,00 | -375.000,00 | 6.662.000,00 | 3.112.563,57 | 2.592.814,37 | 519.749,20 | 4.069.185,43 |
| V | Passività finanziarie | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 24.824,54 | 24.824,54 | - | 215.175,46 |
| | TOTALE USCITE | 39.830.000,00 | 0,00 | 39.830.000,00 | 33.940.426,45 | 33.344.808,76 | 625.617,69 | 7.889.673,95 |
| VIII | Category/Comprensivo (in lire - 142) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | TOTALE USCITE DI CATEGORIA | 39.830.000,00 | 0,00 | 39.830.000,00 | 33.940.426,45 | 33.344.808,76 | 625.617,69 | 7.889.673,95 |
| VI | Avanzo di gestione (risorse finanziarie non disponibili) (componenti 222) | 8.679.008,50 | -503.008,50 | 8.176.000,00 | 29.316.784,03 | 29.316.784,03 | - | 683.215,97 |
| V | TOTALE USCITE | 48.503.008,50 | -503.008,50 | 48.000.000,00 | 37.940.426,45 | 37.940.426,45 | - | 16.559.573,55 |
| | Passività finanziarie | 12.300.000,00 | -18.000.000,00 | -5.700.000,00 | -5.700.000,00 | -5.700.000,00 | - | - |
| | Totale di gestione | 36.203.008,50 | 521.008,50 | 36.724.017,00 | 37.574.882,86 | 37.574.882,96 | - | 16.559.573,55 |
| | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 36.203.008,50 | 521.008,50 | 36.724.017,00 | 37.574.882,86 | 37.574.882,96 | - | 16.559.573,55 |



Data Pubblicazione 13.05.2022
 Pagina 1
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| C A P I T O L O | DESCRIZIONE | D E S T I N E | | | C U M P E T E N Z A | | |
|-----------------|---|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| | | INITIALI | VARIAZIONI | P R I V I S I O N I | S O M M I A C C E R T A T I | T O T A L I | D I F F E R E N Z E |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | FONDO DI CASSA | | | | | | |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL RILASCIO DELL'ATTO | | | | | | |
| 1.101 | AUTOGESTIONE DELLA MAGISTRATURA - SPESE DI INIZIATIVA OBLIGATORIA (C.C.N.L. 21/05/2002) | | 517.47 | 813.27 | 794.516 | 1012.40 | 1217.12 |
| | Totale Capitolo 101 | | | | | | |
| 1.102 | AUTOGESTIONE DELLA MAGISTRATURA - SPESE DI FURNICAMENTO DEL CSM/CPA (21/05/2002) | | | | | | |
| | Totale Capitolo 102 | | | | | | |
| | Totale Categoria 1 | | | | | | |
| 2 | ENTRATE EVENTUALI CIVERSE | | | | | | |
| 2.201 | RIESTRUCOPE | | | | | | |
| | Totale Capitolo 201 | | | | | | |
| 2.202 | ASSISTENZA PER IL R.L.T.P. | | | | | | |



Nota Finanziaria n. 10 del 2022
 Pagina 7
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | DI | | | COMPETENZA | | |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | INIZIALI | INQUINTE: IN RIMBORSI | DEFINITIVE RISCOSE | SOMME ACCERTATE | DIFFERENZE | RISPOSTO ALLE | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
| CODICE | | 4 | 5 (7-8) | 6 (9-7) | 7 (10-5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (11-9) | 11 (12-10) | 12 (13-10) |
| | Totale Capitolo 202 | | | | | | | | | |
| 2 200 | REQUIRE SPESSE VARIE | | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 205 | | | | | | | | | |
| 2 200 | FINANZIAMENTI EUROPEI | | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 206 | | | | | | | | | |
| 2 208 | VARIE | | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 208 | | | | | | | | | |
| 2 209 | PARTICIPAZIONI PRESTAZIONI C&N | | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 209 | | | | | | | | | |
| 2 210 | INCOMPENSAZIONI | | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 210 | | | | | | | | | |
| 2 211 | GRUPPI IMPOSTE FORTUITI | | | | | | | | | |



Data Elaborazione 10.06.2022
Pagina 3
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| CODICI | G E S T I O N E | | | | D I | | C O M P E T E N Z A | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| | D I S P O S I Z I O N E | I N I Z I A L I | I N A U M E N T O | V A R I A Z I O N I | P R E V I S I O N I | B O M M E A C C E R T A T E | R I M A S T E | T O T A L I |
| | | | | | | | | |
| | | 4 | 517-4 | 614-7 | 714-5-8 | 3 | 8110-01 | 1910-36 |
| | | | | | | | | 1110-7 |
| | | | | | | | | 1217-19 |
| Totale Capiteo 211 | | | | | | | | |
| INTERESSI CONTEMPORANEI | | | | | | | | |
| CSM | | | | | | | | |
| Totale Capiteo 212 | | | | | | | | |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | | |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| AVV. SUCCESSORI | | | | | | | | |
| Totale Capiteo 302 | | | | | | | | |
| Totale Categoria 3 | | | | | | | | |
| PARTI DI ORO | | | | | | | | |
| PARTI DI ORO | | | | | | | | |
| Totale Capiteo 400 | | | | | | | | |
| Totale Categoria 4 | | | | | | | | |



Data Pubblicazione 10/06/2022
 Pagina 4
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | CUMULETAMENTE | | |
|---------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | INITIALI | VARIAZIONI | SOMMI ACCINTE | TOTALI | DIFERENZE | RISPETTO ALLE |
| CODICE | | 517-4) | 618-7) | 719-5-8) | 1075+9) | IN - | PREVISIONI |
| 5 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PREGETTIESTER | | | 6 | 9110-8) | 11110-2) | 1217-10) |
| 5.501 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PREGETTIESTER | | | | | | |
| Totale Capitolo 500 | | | | | | | |
| Totale Categoria 5 | | | | | | | |



Data Pubblicazione: 13/06/2022
 Pagina: 6
 Parte: A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| C A P I T O L O | C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | G E S T I O N E | | | C U M P E T E N Z A | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---|------------|
| | | | P R I V I S I O N I | S U M M I A C C I N T R I B U T I | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I | | | |
| | | | 5 (7 - 4) | 6 (9 - 7) | 7 (14 - 5 - 8) | 8 | 9 (10 - 7) | |
| | | | INITIALI | IN DIMINUIZIONE | DIFFINITIVI | IN COMPLESSO | TOTALI | IN - IN |
| | | | | VARIAZIONI | CA RISCUIOTERE | ACCERTATI | | |
| | | | | 5 (7 - 4) | 6 (9 - 7) | 7 (14 - 5 - 8) | 8 (9 - 7) | 9 (10 - 7) |
| RIEPILOGO ENTRATE | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 1 | . | . | . | . | . | . |
| | | Totale Categoria 2 | . | . | . | . | . | . |
| | | Totale Categoria 3 | . | . | . | . | . | . |
| | | Totale Categoria 4 | . | . | . | . | . | . |
| | | Totale Categoria 5 | . | . | . | . | . | . |
| | | TOTALE TITOLI ENTRATE | . | . | . | . | . | . |
| | | FONDO D'INIZIAZIONE | . | . | . | . | . | . |
| | | TOTALE ENTRATE | . | . | . | . | . | . |



data approvazione 10/03/2022
 Pagina 1
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITULO | GESTIONE | | DI | | C O M P L E T E N Z A | |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|
| | DESCRIZIONE | INITIALI | PREVISIONI | SOMME | IMPEGNATE | DIFFERENZE |
| CODICE | DESCRIZIONE | INITIALI | VARIANZIONI | IMPEGNATE | TOTALI | DISPETTIBILI |
| | | INIZIALI | IN DIMINUIZIONI | DEFINITIVE | IMPEGNATI | PREVISIONI |
| | | 4 | 5 17 41 | 6 14 7 | 7 14 + 5 61 | 8 |
| | | | | | 9 10 31 | 10 (8 + 9) |
| | | | | | | 11 (10 7) |
| | | | | | | 12 (7 10) |
| | DELEGAZIONE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| 1 | SPESE PER COMUNICAZIONI ELETTRICHE E TELEFONICHE | | | | | |
| 1 010 | ASSEGNO MENSILE AL VOCEPRESEDENTE E AI COMPONENTI IL CIG DEL CSM | | | | | |
| | Totale Capitolo 10 | | | | | |
| 1 020 | MOBILITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA O COMPONENTI LAUREATI DAL SUPERAMENTO | | | | | |
| | Totale Capitolo 20 | | | | | |
| 1 030 | SPESE PER MODALITA' DI REGISTRAZIONE DOCUMENTI ART. 157 COME 165 - 168 | | | | | |
| | Totale Capitolo 30 | | | | | |
| 1 040 | REBORSO SPESE DI VIAGGIO E/O PER MISSIONE (COMPONENTI DEL CSM NON RESIDENTI A ROMA ART.142 - 185) RIMBORSI PER 410704 251240 | | | | | |
| | Totale Capitolo 40 | | | | | |



Dal: Elaborazione 19.05.2022
 Pagina: 2
 Parte: A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | GESTIONI | | DI | | COMPLETIVA | | DIFFERENZE RIFERITE ALLE PREVISIONI IM- |
|--------------------|--|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME | RIMASTE | TOTALI | |
| 4 | 5 (7-8) | 6 (8-11) | 7 (12-15-16) | 8 | 9 (10-11) | 10 (11-12) | 11 (13-15) | 12 (7-10) |
| 1060 | UMERA A CARICO DEL COMITATO REGIONALE ALLE SPESE DELLA CATEGORIA DEL BILANCIAMENTO ASSICURAZIONE SANITARIA | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 60 | | | | | | | |
| Totale Categoria 1 | | | | | | | | |
| 2 | SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSECCIATI PERSONALE CSW | | | | | | | |
| 2100 | SPESE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTA A MAGGIOR STRAAT SEGRETERIA ED AL TERRORE E LE SANI A CON SEPARATI PRESSO IL CSW | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 90 | | | | | | | |
| 2100 | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE CIVILI ALL'INIZIO 2011.2.3. IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CSW | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 100 | | | | | | | |



Data Elaborazione: 30/05/2022
Pagina: 3
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| C A P I T O L O | DESCRIZIONE | GESTIONE | | DI | | C O M P E T E N Z A | | | |
|-----------------|---|----------|------------------------------|------------|----------|---------------------|--|-----------|----------|
| | | INIZIALI | IN AUMENTO / IN DIMINUIZIONE | DEFINITIVE | PASSATE | IMPEGNATE | DIFFERENZIALI RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| CODICE | | | | | | RMASTE | TOTALI | | |
| | | | | | | DA PAGARE | IMPEGNATI | | |
| | | | | | | | IN + | | |
| | | | | | | | IN - | | |
| 2 110 | COMPENSO FISSO IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DEL CONSIGLIO INQUADRO SPESA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE | 4 | 217.40 | 614.75 | 7.645.80 | 3 | 19.104.96 | 15.010.72 | 42.7.100 |
| | Totale Capitolo 110 | | | | | | | | |
| 2 120 | SUONERI CONSUNTIVI IN FAVORE DEI MAGISTRATI ACCETTI ALLA SPERTELLA F. ALL. EFFICACIA E RIMBORSO SPESE | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 120 | | | | | | | | |
| 2 125 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESM | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 125 | | | | | | | | |
| 2 130 | COMPENSO PER AUSURIO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 130 | | | | | | | | |



Nota Illustrazione 10-02-2022
 Pag. 126
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | DI | | | COMPETENZA | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------|
| | | INIZIALI | PRIVISIONI | | SOMMI | IMPEGNATI | RIMASTE | TOTALI | DIFFERENZE | RISPETTO ALLE | PREVISIONI | | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | | | | | | | DEINITIALI | PAGATI |
| 3 | 5 | 5.1-5.4 | 5.5-5.7 | 5.8-5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2140 | SPESE PER LA PROVENIENZA COMPLEMENTARE PREVISTA DALL'ART. 34 P.C.G. PERSONALE E PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA PRELONSA 481.207,20 R.G.C. | | | 618.72 | 2.4.5.5.50 | 0 | | 618.72 | | | 618.72 | 1212.000 | |
| Totale Capitoletto 140 | | | | | | | | | | | | | |
| 2145 | FORMAZIONE INQUIETTA PER COMPONENTI DEL CSM, MAESTRI E ADULTI ALLA SEGRETERIA SUPERIORE STUDIO ACCORDAMENTO PROF. LE PERSONALE IN SEPAR | | | | | | | | | | | | |
| Totale Capitoletto 145 | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | ONERI A CARICO DEL CSM IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' PRELONSA NELLA 8 CATEGORIA DEL BILANCIO | | | | | | | | | | | | |
| Totale Capitoletto 150 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |



Data Pubblicazione 10.05.2022
 Pagina 6
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| C A P I T O L O | DESCRIZIONE | S P E S E | | | | C O M P R I T I F I N I A | | | |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------|---|-----|
| | | P R E V I S I O N I | | S O M M E I M P E G H A T E | | T O T A L I | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I | |
| | | INIZIALI | INNALZAMENTO N DIMINUIZIONE | DEFINITIVE PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | IMPEGNATI | IN+ | IN- | IN+ |
| 3 | 512+40 | 614+2 | 0 | 9110+81 | 11110+2 | 11110+2 | 11110+2 | 11110+2 | |
| 3160 | COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI, INCARICHI PROFESSIONALI ED OCCORRENZE TECNICI, VOUCHER PER TRADUZIONI E INTERPRETI | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 160 | | | | | | | | |
| 3165 | COMPENSI PER COLLABORAZIONI ESTERNE CA.PART. 2011.8.C. PRESTATA DA UN'A COMMISSIONE | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 165 | | | | | | | | |
| 3170 | SPESE PER ACQUISTO E PIEDATURA DI LIBRI, RIMASTE GIORNALI, GIORNALI, ED ALTRE PUBBLICAZIONI UT. PER LA BIBLIOTECA DEL CSM | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 170 | | | | | | | | |
| 3180 | SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DEL CSM | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 180 | | | | | | | | |
| 3190 | SPESE PER ACQUISTO CARTA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FASCIO (CONSUMO) | | | | | | | | |



Data Pubblicazione 10/02/2022
 Pagina 4
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | DI | | SOMME IMPEGNATE | | COMPETENZA | |
|----------------------------|--|----------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|--|
| | | INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | DEFINITIVE PAGATE | IMPEGNATE | TOTALI | DIFFERENZE | MISULTI ALLI RIPREVISIONI | | |
| CODICE | | 4 | 5 (2 + 3) | 6 (4 + 5 - 7) | 8 | 9 (10 + 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) | |
| Totale Capitolo 190 | | | | | | | | | | |
| 3 203 | SPESE PER AUGUSTO L. 100/2017 (COSTI DI GESTIONE) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINGEGNERAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CSM CON FINANZIATE CON RISORSE ESTERNE | | | | | | | | | |
| Totale Capitolo 200 | | | | | | | | | | |
| 3 201 | SPESE PER AUGUSTO L. 100/2017 (COSTI DI GESTIONE) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINGEGNERAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CSM CON FINANZIATE CON RISORSE ESTERNE | | | | | | | | | |
| Totale Capitolo 201 | | | | | | | | | | |
| 3 210 | SPESE PER AUGUSTO L. 100/2017 (COSTI DI GESTIONE) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINGEGNERAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CSM CON FINANZIATE CON RISORSE ESTERNE | | | | | | | | | |
| Totale Capitolo 210 | | | | | | | | | | |
| 3 209 | SPESE DI GESTIONE DELL'ORGANICO, PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CONVENZIONI PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI | | | | | | | | | |



Data Elaborazione: 10-05-2022
 Pagina: 7
 Parte: A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CODICE | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | COMPTENZA | | |
|--------|--|--------------------------|-----------------|--|-----------|----------|-----------|
| | | PREVISIONI VARIAZIONI | BOMME IMPEGNATE | DIFFERENZ RISPETTO ALLE PREVISIONI | TOTALI | IM+ | IM- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Totale Capitolo 230 | 517.41 | 7.045.80 | 3 | 9.110.01 | 19.10.96 | 13.27.101 |
| 3.230 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA, 50% TRAMITE CDELOCALE MANUTENZIONE E SICUREZZA SICUREZZA E LOGGICILEVORO | | | | | | |
| | Totale Capitolo 230 | | | | | | |
| 3.240 | ACQUISTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ARREDI MOBILI | | | | | | |
| | Totale Capitolo 240 | | | | | | |
| 3.250 | SPESE PER LE SANI UTENZE ELETTRICA, TELEFONICA, GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA NON POTABILE | | | | | | |
| | Totale Capitolo 250 | | | | | | |
| 3.260 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, FRESCHINO, SACCHERIFICI E ACCIARTE MATERIALI PER SERVIZI TECNICI | | | | | | |
| | Totale Capitolo 260 | | | | | | |



Data Elaborazione 10/03/2022
Pag. 02 di
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | DI | | | COMPETENZA | | |
|----------|--|----------|------------|-----------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | INIZIALI | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | DEFINITIVI | PAGABILI | RIMASTE | TOTALI | IMPEGNATI | DA PAGARE |
| CODICE | | 3 | 5.17.41 | 6.18.21 | 7.4.5.5.16 | 8 | 9.15.1.91 | 10.10.21 | 11.10.21 | 12.17.191 |
| 0 200 | SPESE POSTALI SPECIFICHE TELEGRAFICHE | | | | | | | | | |
| | Totale Capitulo 200 | | | | | | | | | |
| 0 300 | ACQUISTO MATERIALI, NOLEGGIO ED ESERCIZIO ALIMENTI DI TRASPORTO, ACQUISTO VINCARE CARTELETTI ED ACCESSORI VARI | | | | | | | | | |
| | Totale Capitulo 300 | | | | | | | | | |
| 0 320 | SPESE PER LA FORMAZIONE DI CAPOLI ASSOCIATI AL PERSONALE A DISTA E C. ALICUIA O INFERNO AL C.S.M. | | | | | | | | | |
| | Totale Capitulo 320 | | | | | | | | | |
| 0 330 | SPESE PER COMPILAZIONE E GESTIONE DELLA TESORERIA | | | | | | | | | |
| | Totale Capitulo 330 | | | | | | | | | |
| 0 340 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI INTERNAZIONALI STATALI COMITATI OBBLIGAZIONI DI AUSILIO | | | | | | | | | |



Data F. anno: 09/03/2022
 Pagina: 9
 Parte: A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CODICE | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | DI | | | C O M P E T E N Z A | | | |
|----------------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|----------|-------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| | | INIZIALI | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | SOMME | IMPEGGATE | TOTALI | DIFFERENZE | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 517,41 | 619,77 | 774,56 | 6 | 3.110,81 | 10 | 10 | 11.110,71 | 12 | 12.710,10 |
| Totale Capitolo 340 | | | | | | | | | | | |
| 3.341 | SPESE PER RIPRINDICAZIONE INTEGRATA TRASPARENZA SERVIZI DI CANTIERE PER EVENTI ORGANIZZATI O.A.L.S.M. | | | | | | | | | | |
| Totale Capitolo 341 | | | | | | | | | | | |
| 3.350 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | | | | | | | |
| Totale Capitolo 350 | | | | | | | | | | | |
| 3.360 | REINBURSO SPESE DI VIAGGIO ALLE PERSONE ESTERNE AL CONSIGLIO DAL LE ART. CO. ORDINI CONSIGLIERI RIMBORSO SPESE A VULNERABILITA' ECONOMICHE | | | | | | | | | | |
| Totale Capitolo 360 | | | | | | | | | | | |
| 3.367 | FONDO INVESTIMENTI PER INSTITUZIONE SEDE IN USU AL CONSIGLIO CON BANCA DATI PERIODO CENSALE MERITO SPESE PER EMERGENZA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| Totale Capitolo 367 | | | | | | | | | | | |



Nota elaborata al 30/06/2022
 Pagina 10
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| C A P I T O L O | DESCRIZIONE | G E S T I O N E | | D I | | C O M P E T E N Z A | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---|----------|
| | | INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | DEFINITIVE PAGATE | SOMME IMPEGNATE PAGATE | TUTALI IMPEGNATI | DIFFERENZE DISPONIBILI PREVISIONI IN . | IN . |
| CODICE | | a | b | c | d | e | f | g |
| 0100 | CARRIERI E COLLABORATORI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SVEOLTE NELLA MAGISTRATURA DEL GIUDIZIO | 507.43 | 614.71 | 714.561 | 9113.31 | 10.18+31 | 11(10.71) | 12,7.131 |
| | Totale Capitolo 010 | | | | | | | |
| 0200 | POSTE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI | | | | | | | |
| 0300 | SEDE LEGAL E RISEGMENT DE ACCESSORI DERIVANTI DA SENTENZE INSERITE IN GIUDIZIO ETC | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 030 | | | | | | | |
| 0400 | INTERESSI NETTI INVALUTATI SU CONTI D'ESERCIZIO DA LEGGI | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 040 | | | | | | | |
| 0500 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 050 | | | | | | | |



DATA ACCERTAMENTO 30/09/2022
 Foglio 1 -
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITULO | DESCRIZIONE | GESTIONE | | | DI | | | C O M P E T E N Z A | | |
|----------|--|----------|------------|-----------|-------|-----------|--------|---------------------|-----------|------------|
| | | INIZIALI | PREVISIONI | VARIANZI | SOMME | IMPEGNATE | TOTALI | DIFFERENZE | IMPEGNATE | IMPLEM. IN |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Totale Categoria 4 | .. | | | .. | | | | | |
| 5 | PARTE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 5 000 | PARTE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 5(0) | .. | | | .. | | | | | |
| | Totale Categoria 5 | ... | | | ... | | | | | |
| 6 | AMM. DI GESTIONE FINANZIO VINCIATO E AVANZ. 3 COMUNICAZI | | | | | | | | | |
| 6 600 | AMM. DI GESTIONE FINANZIO VINCIATO E AVANZ. 3 COMUNICAZI | | | | | | | | | |
| | Totale Capitolo 6(0) | .. | | | .. | | | | | |
| | Totale Categoria 6 | .. | | | .. | | | | | |
| 7 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTI ESTER | | | | | | | | | |
| 7 710 | RAFFORZAMENTO | | | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 517.91 | 519.71 | 7.74+5.80 | 8 | 9.110.81 | 10 | 11.110.71 | 12 | |
| | | | | | | | | | 13 | |
| | | | | | | | | | 14 | |



Data F. accantonato: 19.08.2022
 Pagina 12
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | G E S T I O N E | | | D I | | C O M P E T E N Z A | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | I N I Z I A L I | V A R I A Z I O N I | P R E V I S I O N I | S O M M E I M P E G A T E | T O T A L I | D I F F E R E N Z E | I M P U T A B I L I P R E V I S I O N I |
| | | 4 | 5 17 41 | 5 14 71 | 5 7 14 + 5 5 61 | 5 10 5 91 | 5 11 10 71 | 5 12 17 101 |
| Totale Capitolo 710 | | | | | | | | |
| 7 720 | FORNITURE MATERIALI E CONTABILITÀ | | | | | | | |
| Totale Capitolo 720 | | | | | | | | |
| 7 740 | SPILLINO: OBLIGAZIONI PER LA FORNITURA | | | | | | | |
| Totale Capitolo 740 | | | | | | | | |
| 7 750 | SPILLINO: OBLIGAZIONI PER LA SICURTÀ | | | | | | | |
| Totale Capitolo 750 | | | | | | | | |
| Totale Categoria 7 | | | | | | | | |



Nota 6 approvata il 03/05/2022
 Pagina 13
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| C A P I T O L O | G E S T I O N E | | | C O M P E T E N Z A | | |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--|---------------------|---|
| | INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE | DI DEFINITIVE PAGATE | SOMME IMPEGNATE IMPAIATE DA PAGARE | TOTALI IMPIEGATI | DIFFERENZE INSUFFICIENZE PREVISIONI IN . |
| DESCRIZIONE | a | 5+7-4) | 6+4-7) | 8 | 10+8+3) | 11-10-7) |
| RIPILOGO SPESE | | | | | | |
| Totale Categoria 1 | . | . | . | . | . | . |
| Totale Categoria 2 | . | . | . | . | . | . |
| Totale Categoria 3 | . | . | . | . | . | . |
| Totale Categoria 4 | . | . | . | . | . | . |
| Totale Categoria 5 | . | . | . | . | . | . |
| Totale Categoria 6 | . | . | . | . | . | . |
| Totale Categoria 7 | . | . | . | . | . | . |
| TOTALE TITOLI SPESE | . | . | . | . | . | . |
| DEBITO DA AMMINISTRAZIONE | . | . | . | . | . | . |
| TOTALE SPESE | . | . | . | . | . | . |




Tabella 2

Consiglio Regionale della Puglia

- Rendiconto finanziario 2021 -

RESIDUI

| Cal. | ENTRATE | SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI (A) | SOMME RISCOSE DURANTE L'ESERCIZIO (B) | MAGGIORI MINORI ACCERTAMENTI (C) | SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE (D) |
|------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| I | ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO | | | | - |
| II | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE | 750.000,00 | | - | 750.000,00 |
| III | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | - | | | |
| | TOTALE ENTRATE | 750.000,00 | - | - | 750.000,00 |

| Cal. | SPESE | SOMME RIMASTE DA PAGARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (A) | SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO (B) | MINORI IMPEGNI (C) | RESIDUI PERENTI (D) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (E) |
|------|---|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| I | Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti GSM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| II | Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al GSM | 241.833,87 | 128.971,47 | 104.284,92 | | 8.377,28 |
| III | Acquisto di beni e servizi | 9.510.932,24 | 1.385.522,45 | 325.920,70 | | 7.799.489,09 |
| V | Poste non classificabili in altre voci | 24.068,54 | 24.068,54 | | | - |
| | TOTALE USCITE | 9.776.834,45 | 1.538.562,45 | 430.205,62 | 0,00 | 7.807.866,37 |
| VIII | Categoria-Cooperazione int.le e prog. Esteri | 116.025,78 | 77.854,89 | 35.327,15 | 0,00 | 4.843,74 |
| V | TOTALE USCITE CATEGORIE | 9.894.660,23 | 1.616.417,35 | 465.532,77 | 0,00 | 7.812.710,11 |
| | Cat. V - Partite di giro | | | | | - |
| | TOTALE GENERALE | 9.894.660,23 | 1.616.417,35 | 465.532,77 | 0,00 | 7.812.710,11 |

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

Data Pubblicazione: 03.06.2022
Pagina: 1
Parte B

| CAPITOLO | G P S T I D N P | | R E S I D U I A T T I V I | | G P E S I O N I D I C A S S A | | | TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-----------------|---|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISOLUZIONE | TOTALI | V A R I A Z I O N I | PREVISIONI | RISCOSSIONI | |
| C O D I C E | 13 | 14 | 15 (10 + 14) | 16 (14 + 15) | IN + IN - | 18 | 20 | IN + IN - |
| | | | | | 17 (16 - 17) | 19 (13 - 16) | 21 (20 - 20) | 22 (19 - 20) |
| F.O. | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 1.101 | | | | | | | | |
| LAVAGNATE | | | | | | | | |
| 1.102 | | | | | | | | |
| * Cespelle (08) | | | | | | | | |
| * Cespelle (08) | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 2.201 | | | | | | | | |
| * Lavagnate | | | | | | | | |
| 2.202 | | | | | | | | |



Dati: Elaborazione 19.05.2022
 Pagina 2
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | G E S T I O N E | | R E S I D U I | | A T T I V I | | G E S T I O N E | | D E I | | TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-------------|---|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------|---------------|--|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCIOTERE | TOTALI | V A R I A Z I O N I | P R E V I S I O N I | R I S C O S S I O N I | G E S T I O N E | D E I | R E S I D U I | |
| C O D I C E | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | IN + | IN - | 18 | 19 | 20 | 21 (20 - 18) | 22 (19 - 20) |
| - Capolo X2 | | | | | | | | | | | |
| 2.205 | | | | | | | | | | | |
| - Capolo X3 | | | | | | | | | | | |
| 2.206 | | | | | | | | | | | |
| - Capolo X6 | | | | | | | | | | | |
| 2.208 | | | | | | | | | | | |
| - Capolo X8 | | | | | | | | | | | |
| 2.209 | | | | | | | | | | | |
| - Capolo X9 | | | | | | | | | | | |
| 2.210 | | | | | | | | | | | |
| - Capolo X0 | | | | | | | | | | | |
| 2.211 | | | | | | | | | | | |



Data elaborazione: 15-03-2022
 Pag. 13/33
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | RESIDUI | | RIMASTI | | TOTALI | | VARIAZIONI | | RISORSE DI CASSA | | | TOTALI DEI | |
|-----------|---------------------------|----|------------|----|--------|------|------------|-----------|------------------|------|----|------------|--|
| | ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CODICE | DELL'ESERCIZIO | | RISCUOTERE | CA | IN - | IN - | IN - | PROVENIRE | DISCORSIONI | IN + | IN | IN | RESIDUI ATTIVI AL TRAMINE DELL'ESERCIZIO |
| | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 100000000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000 | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3002 | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000 | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000 | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000 | | | | | | | | | | | | | |



Data Pubblicazione: 10/06/2022
 Pagina: 9
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | SEZIONE DI CASSA | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (29.12+15) | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|--|--|--|------------|----|----|------------|------------|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RIMASTI DA RISCUOTERE | RIESTIMATI RISULTANTI DALLE OPERAZIONI IN+ | DIFFERENZE RISULTANTI DALLE OPERAZIONI IN- | | | | | | |
| | 13 | 14 | 15 (13+14) | 16 (14-15) | 17 (16-13) | 18 (17-16) | 19 | 20 | 21 (20+19) | 22 (19+20) |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 5503 | | | | | | | | | | |
| - CANCELLI | | | | | | | | | | |
| - CANCELLI | | | | | | | | | | |



Data: 14/06/2022
 Pagina: 5
 Parte: B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | GESTIONE DI CASSA | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (21) (8 + 15) |
|----------|--|-----------------------|-------------------|--|---|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (13) | TOTALI (14) (13 + 14) | PREVISIONI (19) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20) (19 - 20) | |
| CODICE | IMMISTI (13) | DA RISCUOTERE (14) | IN + (19) | IN - (20) | |
| | 15 (118 - 14) | 16 (13 + 15) | 17 (118 - 13) | 18 (13 - 16) | 22 (19 - 20) |
| 0 | . | . | . | . | . |
| 0 | . | . | . | . | . |
| 0 | . | . | . | . | . |
| 0 | . | . | . | . | . |
| 0 | . | . | . | . | . |
| F.O. | . | . | . | . | . |
| 0 | . | . | . | . | . |



Data F. autorizz. ore: 19.08.2022
 Pagina: 1
 Parte: B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**


| CAPITULO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | VARIAZIONI | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|------|---------------------------------|--|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | PI + | MI - | DIFFERENZE IMPEGNATI PREVISIONI | |
| CODICE | 13 | 14 | 15(16+17) | TOTALI | PI + | MI - | IN + | IN - |
| 1 | | | | | | | 21.023.191 | 22.019.201 |
| 1.010 | | | 15.114.195 | 16(18+19) | 17(18+19) | 20 | | |
| - Esigibile | | | | | | | | |
| 1.020 | | | | | | | | |
| - Esigibile | | | | | | | | |
| 1.030 | | | | | | | | |
| - Esigibile | | | | | | | | |
| 1.040 | | | | | | | | |
| - Esigibile | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |



Data Pubblicazione: 06/03/2022
 Pagina: 2
 Parte: B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLI | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|------------|--|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | INNASI PAGATI | INNASI PAGARE | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | IN + | |
| CODICE | 13 | 14 | 15 (16 + 14) | TOTALI | IN + | IN - | 23 (19 + 20) |
| 2110 | | | 15.116.141 | 16.114.115 | 17.116.115 | 18.113.116 | 23.115.201 |
| * Capone 174 | | | | | | | |
| 2120 | | | | | | | |
| * Capone 129 | | | | | | | |
| 2155 | | | | | | | |
| Capone 174 | | | | | | | |
| 2130 | | | | | | | |
| * Capone 140 | | | | | | | |



Data Pubblicazione 30.05.2022
 Pagina 4
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | G E S T I O N E | | R E S I D U I | | P A S S I V I | | G E S T I O N E | | | D E L L' E S E R C I Z I O | | TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---------------|---|--------|-------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|--|--------------|----------------------------|--------------|---|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFICILMENTE RISPETTO ALLE PREVISIONI | IN + | IN - | IN - | |
| CODICE | 11 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | IN + | IN - | 18 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (19 + 21) | |
| 2140 | | | | | | | | | | | | |
| * Capetolo 40 | | | | | | | | | | | | |
| 2145 | | | | | | | | | | | | |
| * Capetolo 45 | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | | | | | | | | | | | | |
| Capetolo 50 | | | | | | | | | | | | |
| * Capetolo 55 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |



Data Esecuzione: 10/05/2022
 Pagina: 5
 Parte: B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | VARIAZIONI | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI | |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | M+ | M- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE IMPROVVISI | ALTERNANZE ALL'ESERCIZIO |
| CODICE | 13 | 14 | 15(16+14) | 17(16+13) | 18(18+16) | 19 | 20 | IN. M. | IN. M. |
| 3 100 | | | | | | | | | |
| " Capolo 10" | | | | | | | | | |
| 3 105 | | | | | | | | | |
| " Capolo 10" | | | | | | | | | |
| 3 100 | | | | | | | | | |
| " Capolo 10" | | | | | | | | | |
| 3 100 | | | | | | | | | |
| " Capolo 10" | | | | | | | | | |
| 3 100 | | | | | | | | | |
| " Capolo 10" | | | | | | | | | |



Tab. 1 - Rendiconto Spese 2021
 Pagina 6
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | |
|----------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|--|----|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIPOSTI DI PAGARE | VARIAZIONI TOTALI | PRELEVAMENTI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTUALI PREVISIONI | IN . | | |
| CODICE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 000000 | | | | | | | | | | |
| 3200 | | | | | | | | | | |
| 000000 | | | | | | | | | | |
| 3201 | | | | | | | | | | |
| 000000 | | | | | | | | | | |
| 3210 | | | | | | | | | | |
| 000000 | | | | | | | | | | |
| 3220 | | | | | | | | | | |



DATA FINE ESERCIZIO: 31/12/2022
 Pagina: 7
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------|---|------|---|--------------|--------------|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RIMASTI DA PAGARE | VARIAZIONI IN + | IN - | PRELEVAMENTI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPELTANDO PROVISIONI | IN - | | IN + | |
| COBICE | 13 | 14 | 15 (16 - 19) | 16 (14 - 15) | 17 (16 - 19) | 18 | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (21 + 15) |
| * Capofam. 20 | | | | | | | | | | | |
| 3 233 | | | | | | | | | | | |
| * Capofam. 21 | | | | | | | | | | | |
| 3 240 | | | | | | | | | | | |
| * Capofam. 22 | | | | | | | | | | | |
| 3 253 | | | | | | | | | | | |
| * Capofam. 23 | | | | | | | | | | | |
| 3 260 | | | | | | | | | | | |
| * Capofam. 24 | | | | | | | | | | | |
| 3 270 | | | | | | | | | | | |
| * Capofam. 25 | | | | | | | | | | | |
| 3 280 | | | | | | | | | | | |



Dal: 14/06/2022
 Pagina: 3
 Parte: B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | G E S T I O N E | | R E S I D U I | | V A R I A Z I O N I | | G E S T I O N E | | R E S I D U I | | TOTALI IN RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------|------------------------------|--------|---------------|--------|---------------------|------|-----------------|-----------|---------------|------|--|
| | ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | IN + | IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | IN + | IN - | |
| CODICE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - Equilibrio | | | | | | | | | | | |
| \$ 141 | | | | | | | | | | | |
| - C/Spese - 4" | | | | | | | | | | | |
| SUBO | | | | | | | | | | | |
| Equilibrio | | | | | | | | | | | |
| 3.000 | | | | | | | | | | | |
| - Equilibrio | | | | | | | | | | | |
| 3.167 | | | | | | | | | | | |
| - Equilibrio | | | | | | | | | | | |



Reg. Trib. Abruzzo n. 100/2022
Pag. 10
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITULO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | VARIAZIONI | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | |
|-------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|-----------|--------------------------------|--|---------|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALE | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE DISPOSTE PREVISIONI | | |
| CODICE | 11 | 14 | 15,16,17 | TOTALE | IN . | IN . | IN . | IN . | |
| 3100 | | | 16,14,15 | 17,16,10 | 18,13,16 | 19 | 20 | 21,20,13 | 21,9,22 |
| - Capolo 31 | | | | | | | | | |
| - Capolo 31 | | | | | | | | | |
| 4100 | | | | | | | | | |
| - Capolo 41 | | | | | | | | | |
| 4200 | | | | | | | | | |
| - Capolo 42 | | | | | | | | | |
| 4300 | | | | | | | | | |
| - Capolo 43 | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | |



Data Elaborazione 30/06/2022
Pagina 1 -
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITULO | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I | | | R E S T I O N E D I C A S S A | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|--|---|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RIMBORSI DA PAGARE | VARIAZIONI IN + IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTUALLE PREVISIONI IN + IN - | |
| CODICI | 13 | 14 | 15 (14 - 13) | 16 (14 + 15) | 17 | 18 (17 - 16) | 19 (18 + 19) |
| 5 | | | | | | | |
| 5.500 | | | | | | | |
| * Copertura | | | | | | | |
| * Copertura | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 6.600 | | | | | | | |
| * Copertura | | | | | | | |
| * Copertura | | | | | | | |
| T | | | | | | | |
| T 710 | | | | | | | |



10017 Finanziaria 14.05.2022
 Pagina 12
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

| CAPITOLO | G E S T I O N E | | R E S I D U I | | V A R I A Z I O N I | | G E S T I O N I | | D I | | TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|------------|---|--------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | IN + | IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | IN + | IN - | |
| CODICE | 13 | 14 | 15 (13 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (19 + 15) |
| * Cap. 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| T.720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| * Cap. 120 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| T.740 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| * Cap. 121 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| T.750 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| * Cap. 103 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| * Cap. 101 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |



Comune di Roma
Rendiconto finanziario 2021

Tabella 3.1

| Progetto 1: Reingegnerizzazione del sistema informativo del Csm | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| ENTRATE DESTINATE ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA | | | | | |
| Esercizio | Finanziamenti | | Accertamenti | Riscossioni | Residui attivi |
| 2011 | Funzione pubblica | 1.000.000,00 | | | |
| 2012 | Cipe | 3.000.000,00 | | | |
| 2013 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| | | | 1.500.000,00 | 450.000,00 | |
| 2014 | | | | | 1.050.000,00 |
| 2015 | | | | | |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | 450.000,00 | - 450.000,00 |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| Totale | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.900.000,00 | 800.000,00 |
| SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA | | | | | |
| Esercizio | Impegni | | Pagamenti | | Residui passivi |
| 2011 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | - |
| 2012 | | 1.277.711,00 | 423.375,88 | | |
| 2013 | | 3.843.148,00 | | | |
| 2014 | | | | | - |
| 2015 | | | | | - |
| 2016 | | | 213.608,85 | | |
| 2017 | | | 1.038.265,97 | | |
| 2018 | | | 548.530,10 | | |
| 2019 | | | 1.072.789,54 | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| Totale | | 5.120.858,00 | 4.187.574,34 | - | 933.283,26 |
| SALDO | | 620.858,00 | QUOTA FINANZIATA CON FONDI CSM | | |



Consiglio superiore della Magistratura
Rendiconto finanziario 2021

Tabella 3.2

| CONTABILITA' PROGETTO "ALBANIA" | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE DESTINATE AL PROGETTO | | | | | |
| Esercizio | Finanziamenti | Accertamenti | Riscossioni | Residui attivi | |
| 2019 | A C S | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | |
| 2020 | | | | | 150.000,00 |
| 2021 | | | | | |
| Totale | | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| SPESE PER IL PROGETTO | | | | | |
| Esercizio | Impegni | Pagamenti | | Residui passivi | |
| 2019 | 150.000,00 | 7.162,00 | | 142.817,35 | |
| 2020 | | 24.797,57 | | 118.025,70 | |
| 2021 | | 82.598,63 | | 35.327,15 | |
| Totale | 150.000,00 | 114.672,85 | - | 35.327,15 | |



Consiglio superiore delle Infrastrutture
Rendiconto finanziario 2021

Tabella 3.3

CONTABILITA' CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

| ANNO | IMPEGNATO | PAGATO | DISPONIBILITA' | RESIDUI RIACCERTATI | SOMME DA PAGARE |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2015 | 34.999,48 | 34.999,46 | - | - | - |
| 2016 | 39.903,78 | 39.903,78 | - | - | - |
| 2017 | 106.236,97 | 106.236,97 | - | - | - |
| 2018 | 467.517,55 | 276.992,58 | 191.525,07 | 22.448,30 | 169.076,77 |
| 2019 | 3.958.168,16 | 526.661,49 | 3.471.506,66 | - | 3.471.506,66 |
| 2020 | 1.116.726,29 | 14.476,52 | 1.102.249,77 | 76.335,70 | 1.026.914,07 |
| 2021 | 22.670,00 | 22.670,00 | - | - | - |
| TOT.GEN.LE | 6.786.111,28 | 1.020.829,78 | 4.766.281,60 | 98.784,00 | 4.666.497,60 |

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| DELIBERA STIPULA | C P 5/2/2015 | 1.800.000,00 |
| INTEGRAZIONE | C P 8/9/2017 | 4.310.000,00 |
| | sub totale | 6.110.000,00 |
| RIDETERMINAZIONE IMPORTI (IVA E ONERI) | CSM 3/7/19 | 7.664.200,00 |
| IMPEGNI ALLA DATA DEL | 31/12/2021 | 5.786.111,28 + |
| SOMME RIACCERTATE | | 98.784,00 - |
| SITUAZIONE IMPEGNI | | 6.687.327,28 - |
| IMPORTO LORDO DISPONIBILE | | 1.766.872,72 = |



Comune di S. Maria Capua Vetere
- Rendiconto finanziario 2021 -

Tabella 4

| RISULTATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | |
|--|----------------------|
| RISULTATO DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA | |
| Entrate correnti accertate | 32.709.392,96 |
| Spese correnti impegnate | 31.522.663,37 |
| Risultato della gestione di competenza | 1.186.729,59 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | |
| Maggiori residui attivi | - |
| Minori residui passivi | 466.532,77 |
| Risultato della gestione dei residui | 466.532,77 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI | |
| Avanzo di amministrazione anni precedenti (assestamento 2021) | 14.806.500,00 |
| Somme impegnate | 417.762,36 |
| Disponibilità | 14.447.737,64 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | |
| Risultato della gestione della competenza | 1.186.729,59 |
| Risultato della gestione dei residui | 466.532,77 |
| Risultato della gestione dell'avanzo di amministrazione | 14.447.737,64 |
| Risultato di amministrazione | 16.100.000,00 |
| Quota vincolata | |
| Residui attivi: | |
| 1. Reingegnerizzazione | 600.000,00 |
| 2. Progetto Albania | 150.000,00 |
| Totale residui attivi | 750.000,00 |
| Residui passivi: | |
| 1. Indennità fine carica Comp. Csm-quadrennio 2018-2021 | 1.312.000,00 |
| 2. Interessi maturati sui c/c bancari periodo 2014-2021 | 2.064.285,58 |
| Totale residui passivi | 3.376.285,58 |
| Totale | 4.126.285,58 |
| Quota non vincolata | 11.973.714,42 |



Comune di Albano Laziale
 - Rendiconto finanziario 2021 -
 (Art. 31, lett. b, Rac)

Tabella 5**RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Consistenza di cassa a inizio esercizio | 24.010.160,95 | 24.010.160,95 + |
| Riscossioni in conto competenza in conto residui | 62.026.176,99 - | 62.026.176,99 + |
| Pagamenti in conto competenza in conto residui | 60.631.392,79 1.616.417,35 | 62.247.810,14 - |
| Consistenza di cassa a fine esercizio | 23.788.627,80 | 23.788.627,80 + |
| Residui attivi dagli esercizi precedenti dell'esercizio | 750.000,00 - | 750.000,00 + |
| Residui passivi dagli esercizi precedenti dell'esercizio | 7.812.710,11 625.817,69 | 8.438.527,80 - |
| AVANZO totale (+) o disavanzo totale (-) di amministrazione | | 16.100.000,00 |

Ripartizione avanzo di amministrazione

| | |
|---|----------------------|
| Quota vincolata per il progetto reingegnerizzazione e finanziamento prog. Albania | 750.000,00 |
| Quota vincolata (destinata al trattamento di fine carica quadriennio 2018-2021) | 1.312.000,00 |
| Interessi maturati sui conti CSM periodo 2014-2021 | 2.064.265,58 |
| Totale quote vincolate | 4.126.265,58 |
| Quota non vincolata | 11.973.714,42 |
| Totale avanzo libero | 11.973.714,42 |



Comune di...

Tabella 6

- Rendiconto finanziario 2021 -
(Art. 31, lett. a, Rac)

RISULTATO DELLA GESTIONE DELLA CASSA 2021

| | Residui | Competenza | Totale |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| FONDO CASSA AL 1 GENNAIO | | | 24.010.160,95 |
| RISCOSSIONI (+) | . | 62.025.176,99 | 62.025.176,99 |
| PAGAMENTI (-) | 1.616.417,35 | 60.631.392,79 | 62.247.810,14 |
| DIFFERENZA | | | 23.788.527,80 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 23.788.527,80 |



Tabella 7*Consiglio di Amministrazione*- Rendiconto finanziario 2021 -
(Art. 31, lett. c. Rac)**ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO E STANZIAMENTI DEI CAPITOLI**

| ENTRATE | | | | |
|-------------|---------------------------|-----|----------------------------------|---------------------|
| Data provv. | Tipo variazione | Cat | Cap. | Importo totale |
| 15/12/2021 | Assesamento bilancio 2021 | 3 | Avanzo di amm.ne | - 390.500,00 |
| | | 2 | Entrate eventuali | 20.500,00 |
| | | 5 | Coop.in.le | - 193.008,50 |
| | | | Totale variazioni entrate | - 503.008,50 |
| USCITE | | | | |
| Data provv. | Tipo variazione | Cat | Cap | Importo totale |
| 15/12/2021 | Assesamento bilancio 2021 | 6 | Avanzo di amm.ne | - 503.008,50 |
| | | 1 | 1010 | 100.000,00 |
| | | 1 | 1040 | 200.000,00 |
| | | 1 | 1060 | 75.000,00 |
| | | 2 | 2150 | 500.000,00 |
| | | 3 | 3067 | - 875.000,00 |
| | | | Totale variazioni uscite | - 503.008,50 |



*Comune di Caserta della Municipalità***Tabella 8****Rendiconto finanziario 2021**
(Art. 33 1 co., Rac)

| CONTO PATRIMONIALE | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| ATTIVITA' | 2021 | PASSIVITA' | 2021 |
| Disponibilità finanziarie | 23.788.527,80 | Debiti verso fornitori | 8.379.437,79 |
| Beni immobili | | | |
| Totale Beni mobili | 672.237,62 | Passività diverse | 59.090,01 |
| Beni di 1° cat. (economato) | 28.100,62 | | |
| Beni di 2° cat. (biblioteca) | 446.834,09 | | |
| Beni di 3° cat. (informatici) | 97.302,91 | | |
| Crediti | | | |
| Residui attivi | 750.000,00 | | |
| | - | Residui passivi | - |
| Totale attività | 26.110.765,42 | Totale passività | 8.438.527,80 |
| | | Saldo netto patrimoniale | 16.672.237,62 |
| totale a pareggio | 26.110.765,42 | totale a pareggio | 26.110.765,42 |



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA****Adozione del decreto 30 marzo 2022, concernente la mobilità temporanea tra università, enti di ricerca e imprese**

Si comunica che il decreto ministeriale numero 330 del 30 marzo 2022, riguardante la Mobilità temporanea tra università, enti di ricerca e imprese, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 giugno 2022, n. 1711 è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca al seguente link: <https://www.mur.gov.it/it>

22A03664**MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA****Revoca del riconoscimento dell'«EITAL - Ente italiano tutela animali e legalità», in Montevarchi, quale associazione di protezione ambientale.**

Con decreto ministeriale n. 229 datato 10 giugno 2022, l'individuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in capo all'associazione denominata «EITAL - Ente italiano tutela animali e legalità» con sede legale in Montevarchi (AR) in via Sotto le Mura n. 15 - C.F. 10720780013 è revocata.

22A03623MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUI-143) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 6 2 1 *

€ 1,00

